

❁ ❁ ❁ ❁ GAETANO BEANI
LA CHIESA PISTOIESE
DALIA SUA ORIGINE AI TEMPI
NOSTRI ❁ APPUNTI STORICI ❁ SE-
CONDA EDIZIONE ❁ ❁ ❁ ❁ ❁

83

LIBRERIA

D. PAGNINI — LIBRAIO-EDITORE
❁ PISTOIA ❁

MONS. CAN.º GAETANO BEANI

Prelato domestico di S. S. Pio X

LA CHIESA PISTOIESE

DALLA SUA ORIGINE AI TEMPI NOSTRI

APPUNTI STORICI

2ª EDIZIONE

con molte aggiunte e correzioni e col Regesto dei più importanti Atti pontificali
a favore della Chiesa pistoiese

PISTOIA

D. PAGNINI, LIBRAIO-EDITORE

1912



CAPITOLO IV.

Della Chiesa Cattedrale.

Nei primi secoli del Cristianesimo i Vescovi erano soliti governare la loro Diocesi unitamente al presbiterio (1); e quando diede giù il bollire delle persecuzioni idolatriche, uscendo dalle grotte arenarie, dalle catacombe e dai sepolcreti dove si erano rifugiati a campar la vita, cominciarono ad edificar chiese per esercitarvi il santo ministero.

Qual fosse in Pistoia la prima tra esse, difficilmente può dirsi per la ragione più sopra addotta dei documenti perduti e delle memorie distrutte. Però la tradizione, custode di molti antichi fatti, ci additerebbe come prima Chiesa tra noi quella di S. Salvatore posta sul declivio orientale della nostra città, argomentandolo e dal titolo che porta, sapendosi bene che i fedeli de' primi tempi a Dio solo intitolavano d'ordinario le chiese, e da altri segni che la fanno apparire di antichissima data. Tuttavia non essendoci alcun documento atto a confortare questa tradizione, e parendo d'altronde inverosimile che, dovendosi scegliere un luogo per la prima Chiesa, si fermassero appunto sul pendio del piccolo colle, cosa al tutto contraria al modo di fabbricare in que' tempi anzichè sull'alto, dove si stendeva e si stende anch'oggi, la piazza principale della città; e non avendosi ricordo di quella Chiesa più antico del 980, perciò non crediamo di dover dare alcun valore a quella tradizione. E neppure ci par credibile il parere di quelli che

(1) Secondo S. Paolo (I. ad Timot. IV, 14) il presbiterio significa l'adunanza dei preti o sacerdoti.

» Onorio chiudevansi tremante in Ravenna, il suo valoroso
» generale Stilicone raccogliendo a gran fatica i suoi sol-
» dati a Pavia, mosse di là in tutta fretta e raggiunse il
» barbaro nel piano di Pistoia. Indi incalzandolo e respin-
» gendolo di luogo in luogo riuscì a ricacciarlo e chiuderlo
» tra' i monti, senza mai offerirgli il destro di combattere.
» Finalmente lo strinse sulle aride alture di Fiesole, lo
» battè riducendolo, dopo perduti assai guerrieri per fame,
» sete e malattie, a rendersi a discrezione ». Anche il Si-
smondi riferisce questo fatto. Solo gli storici nostri aggiungo-
no che ciò avvenne il giorno di S. Martino e che in memoria
della solenne vittoria e per gratitudine al santo Turonese
che li aveva liberati dal terrore di quella invasione, i Pi-
stoiesi gli dedicarono la Chiesa principale. E ciò fu, sic-
come abbiamo accennato, nel 405 ⁽¹⁾.

Tuttavia questa Chiesa non fu sacra soltanto a S. Mar-
tino; ma ebbe altri contitolari, Zenone, Rufino, Proculo. ⁽²⁾,

⁽¹⁾ A questa tradizione che ci addita S. Martino, Vescovo di Tours, come titolare della nostra Cattedrale, e che è tradizione convalidata da un documento antichissimo già da noi citato a p. 13 e dal DONDORI riportato per intero nella sua *Pietà di Pistoia*, p. 2, si oppone il Coletto dichiarandola insussistente e falsa; si perchè, egli dice, il nome di questo santo non si trova ricordato tra gli altri nostri titolari nelle antiche carte che tuttora esistono; si perchè, ponendo che il titolo di S. Martino durasse a questa Chiesa fino al 400, come farebbe credere la memoria riportata dall' Arciprete Fioravanti, si verrebbe a dire, che i pistoiesi avevano a lui dedicato la loro Chiesa prima della sua morte accaduta nel 402. Però il Coletto s'inganna. S'inganna nella prima obiezione, perchè noi abbiamo ecclesie più antiche di quelle alle quali si appoggia, ove si legge « Deo et Ecclesiae Beati S. Zenonis, Martini, Felicis etc. »; e sono una del 940 del Conte Guido di Teudegrimo, un'altra del 944 del Conte Teudico e una terza del 952 del Conte Kadulo. — Quanto poi all'anno della morte di S. Martino, secondo l'opinione più accreditata, si vuole fosse il 400, non il 402. (Ved. ROHRBACHER, v. IV. p. 299. Torino, 1861).

⁽²⁾ Nell' Archivio capitolare si legge questa memoria: « Dominice In-
» carnationis anno millesimo centesimo quinquagesimo primo dedicatum
» est in Ecclesia S. Zenonis altare unum in honore S. Proculi... facta
» est autem eadem consecratio tempore Domini Pape Eugenii tertii, Epi-
» scopatus vero Acthonis Episcopi pistoriensis anno nono decimo, VII
» Kal. Decembris in festivitate S. Prosperi » (ZACCARIA, *Biblioth. pi-
stor.*, p. 16).

Felice e Michele. Lo sappiamo per antichissima tradizione, per carte autentiche e istrumenti di donazioni fatte, come vedremo, ed esistenti nell' Archivio Capitolare. Però nell' 11 giugno 1443 il Vescovo Donato de' Medici la consacrava, dandole per titolare il solo S. Zenone, come dicono questi versi che si leggevano scolpiti sulla pietra e che ora sono coperti dalla cattedra del nostro coro :

« Zenonis templum sacravit Barnaba festo
» Donatus Praesul, Civium gaudeat concio tota
» Humilibus precibus praebeat Altissimo grates
» Mille quater centum decem quaterq; tribus ».

Nella sola Chiesa Cattedrale dove tutti i fedeli convenivano per udir la divina parola e partecipare ai sacrosanti misteri, si esercitavano le funzioni scolastiche nei primi secoli; chè questa sola era la Parrocchia e il Vescovo il solo Parroco: e il clero iscritto nel suo Canone sì per l' onore del suo capo, sì per la parte che prendeva negli affari, formando come il Senato del Vescovo, primeggiò sopra tutti. E si componeva di Canonici e altri Sacerdoti che, a seconda del bisogno, si mandavano nei giorni festivi a questa o a quella cappella pel servizio spirituale dei fedeli che non potevano prender parte cogli altri nella Cattedrale. I Canonici, che negli antichi tempi erano solamente dieci, e più le due Dignità del Proposto e dell' Arciprete, alle quali poi furono aggiunte quella dell' Arcidiacono ⁽¹⁾ e quella del Primicerio ⁽²⁾, menavano vita comune nella Canonica attigua alla Cattedrale, professando una regola sotto il Governo del Vescovo e del Proposto che era il loro superiore.

La regola alla quale dovevano conformarsi e si conformavano dapprima i nostri Canonici, fu quella che S. Ago-

(1) Ne trovo ricordo in un contratto che fece il Vescovo Leone nel 1067, nel quale tra gli altri che lo sottoscrissero, leggo: « ego Azo Archidiaconus ».

(2) Nell' istrumento di fondazione dell' Abbazia di S. Michele in Pelago di Forcole del 31 agosto 1085 tra quelli che sottoscrissero, leggo: « ego Ildebrandus Primicerius ».

stino
rale
segu
vass
form
con
Si co
si de
la ne
Quest
in C
vico
quas
aven
S. S
Rom
» ut
» dis
» fec

dri e
delle
tui c

(
GE, O
» nu
» mu
» pat
» stri
» in
» aut
» pra
(
quest
un C
» in
scritt
Pisto

stino aveva proposta al suo clero d' Ippona e che in generale era stata adottata dai Capitoli delle Cattedrali (1). In seguito abbiamo qualche fondamento a credere che osservassero la regola che Crodegango, Vescovo di Metz, aveva formulato per il clero della sua città episcopale a ricondurlo con più efficacia all'osservanza dei santissimi canoni (1). Si componeva di 34 articoli con una prefazione, nella quale si deplorava il disprezzo degli ordinamenti ecclesiastici e la negligenza dei pastori, del clero in generale e dei popoli. Questa regola che nel settembre dell' 816 i Vescovi raccolti in Concilio ad Aquisgrana ampliarono ad istanza di Lodovico il Pio, Imperatore, fu abbracciata con santo zelo e quasi universalmente, dai Capitoli delle chiese cattedrali, avendo alle sollecitudini dell' Imperatore, unite le sue la S. Sede Apostolica. Infatti il Papa Eugenio II nel Concilio Romano dell' 836 (2) così decretava: « Necessaria res extitit » ut iuxta ecclesiam claustra instituantur, in quibus clerici » disciplinis ecclesiasticis vacent. Itaque omnibus sit re- » fectorium ac dormitorium ».

Questa regola constava di 145 articoli estratti dai SS. Padri e dai Canoni, adattata a chierici occupati nel servizio delle chiese e nelle opere del S. Ministero: e se ne eccettui quanto si riferiva alla povertà, giacchè i canonici po-

(1) GIACOMO DI VITRIACO in *Histor. Occid.* c. 30 (riportato dal DU-CANGE, Op. cit., Lib. 1,) dice che « Cathedralium Ecclesiarum ministri, quos » nunc Canonicos saeculares appellamus, sub regula S. Augustini com- » muniter a prima eorum institutione Domino servierunt in humilitate, » paupertate, divinis officiis, lectionibus et orationibus vacando, in ca- » stris Domini militantes, simul in refectorio sobrium cibum sumentes, » in eodem etiam dormitorio castis cubilibus nocte quiescentes. Sede » autem Pontificali vacante, unum quem digniorem credebant, caput sibi » praefficiebant ».

(2) Che il Capitolo pistoiese si conformasse alla regola stabilita da questo Concilio ce lo fa credere il sapere che nel suo Archivio si trova un Codice Membr. in folio che contiene « Disciplina Cleri, seu Statuta » in Concilio Acquisgranensi anno DCCCXVI de vita Canonicorum » scritto nel sec. X o forse nel IX secondo che pare allo Zaccaria (*Bibl. Pistor.*, p. 15).

tevano ritenere l'usufrutto dei propri beni e di questo disporre a loro piacimento, pare che fosse non meno severa di quella de' monaci.

Che i Canonici nostri menassero vita regolare ce lo mostrano due rilevantissimi documenti. Il primo è un Decreto emanato dal Vescovo Leone nel 1085 che incomincia *Cogitanti mihi*, pel quale ad istanza di Ugo Proposto e degli altri Canonici confermava quelli ordinamenti capitolari che avevano stabilito i suoi predecessori, come egli stesso dichiara, relativi alla loro vita comune. Infatti vi si legge : « Rogatus ab Ugone proposito caeterisque fratribus ut ordinationem ab anterioribus Pistor. civitat. Episcopis meis praedecessoribus... factam mea confirmatione roborarem ». Ecco il prezioso documento : « Cogitanti mihi, quia ante »
» tremendum Iudicem rationem omnes homines posituri »
» sunt, et quod nullus illic nisi quod hic operatus fuerit, »
» inventurus sit, paucitas bonorum meorum se patefacit. »
» Quo tremore agitatus cogitare cepi, quod adiacere possem, »
» unde meam rationem aliquantulum meliorare possem. Inter »
» haec rogatus ab Hugone Proposito, a ceterisque fratribus, »
» ut ordinationem ab anterioribus Pistoriensis Civitatis »
» Episcopis meis praedecessoribus canonicae ejusdem Civi- »
» tatis factam, mea confirmatione roborarem, acquievi utili »
» rogationi, atque consilio. Quapropter omnia, quae a meis »
» antecessoribus predictae canonice Ecclesie S. Zenonis con- »
» cessa, et tributa sunt, sive quae ab eisdem Episcopis sibi »
» donata sunt, sive quae a quibuscumque hominibus quoquo »
» modo oblata sunt, vel offerentur, ego Leo humilis Epi- »
» scopus prescriptae canonice... similiter concedo et habere »
» decerno. Et quoniam adhuc aliquantuli ex Clericis adhuc »
» in domibus suis habitant, et seculo impediti Canonicam »
» non... ingredi, statuo, precipio, et confirmo, ut cum ali- »
» quis eorum obierit, quidquid ordini suo pertinere videtur, »
» a Canonicis habeatur, sicut... um Pape Gregorii Lucensem »
» videlicet Episcopum nomine Anselmum investivi: nam pro- »
» fiteor me investisse illum vice Domni... C. librarum pre- »
» sente Comitissa Matilda, et Guidone Comite et Clericis... »
» re. Ecclesie, nihil me deb... Canonice... ad id habenti sive

» per
» om
» ten
» con
» me
» fuir
» hak
» nos
» nie
» per
» vol
» qua
» pen
» quic
» sive
» per
» esse
» catu
» dict
» ticij
» igne
»
» Iesu
» Indi
»
» sder
»
» ceri
»
» ter
»
» gan
»
» quon
» Hen
» nito
»
» roga

» per me, sive per meos Antecessores testaturum, et ut
» omnia, quae a Clericis ordinariis extra Canon... ordine
» tenentur, eisdem Clericis mortuis Canonica habere debeat,
» concessurum. Hec omnia similiter constituo at... putans
» me partem habiturum honorum, qui ibi meo adjutorio
» fuint. Insuper concedo, ut modo Canonicam inhabitantes
» habeant... partem omnium oblationum, que a plebibus
» nostri Episcopatus cum cebariis nostram Ecclesiam ve-
» nientibus annuatim offeruntur. Et quia hoc... decretum
» perpetua stabilitate firmum, et inconcussum permanere
» volumus, obligamus nos, nostrosque Successores sive
» quaecumque personam aliquid horum frangere conantem
» pena centum librarum denariorum Lucentium: Preterea
» quicumque sive ego, sive aliquis successorum meorum
» sive quecunque persona aut per se, aut per summissam
» personam contra hoc decretum, fecerit et eum firmum
» esse permittere noluerit, sit maledictus, et excommuni-
» catus, atque anathematizatus, et habeat omnes male-
» dictiones, que impositae sunt diabolo, et omnibus par-
» ticipibus ejus, et comburatur cum eis in infernum, atque
» ignem eternum.

» Hoc factum est anno ab Incarnatione Domini Nostri
» Iesu Christi millesimo octogesimo quinto mense Aprili
» Indict. 8 feliciter.

» Martinus Clericus vice predicti Episcopi rogatu eju-
» sdem Ss.

» Ugo Prepositus subscripsi. Ego Ildebrandus Primi-
» cerius Ss.

» Bonutus Presbiter interfuit et Ss. Salvus presbi-
» ter Ss.

» Patricius presbiter Ss. Ioannes presbiter Ss. Pa-
» ganus Diaconus Ss.

» Bonancius Canonicus Ss. etc.
» quondam fantuli. Ugo... testes interfuere... Signoretus et
» Henricus gg. Nati Rustiki de Sancto Thoma... eorum ge-
» nitor interfuere testes rogati.

» Marsillus Notarius hoc scriptum praefati Episcopi
» rogatu scripsit, complevit et dedit ».

A questo ordinamento episcopale tenne dietro una Bolla di Urbano II ⁽¹⁾ del 19 dicembre 1094, data da Pistoia, dove allora si trovava, per la quale, confermato il vivere in comune, che il nostro Capitolo praticava da tempo immemorabile, concedeva varii privilegi, tra' quali quello di eleggersi il Proposto, che, senza alcuna dipendenza dall' Ordinario, avesse piena autorità sopra i Canonici. Ma sarà utile riportare per intiero la Bolla Pontificia :

« Urbanus Episcopus servus servorum Dei. Dilectis in
» Christo filiis Ugoni Praeposito et caeteris Pistoriensis
» Canonicae fratribus, eorumque successoribus in regularis
» vitae observantia permansuris in P. P. Piae voluntatis
» effectus studio debet prosequente compleri, ut Ecclesia-
» stica utilitas Apostolicae Sedis favore vires accipiat et
» accrescat. Proinde religiosa vota vestra clementer acci-
» pimus, et aequis petitionibus libenter impertimur assen-
» sum, ut Canonicae vitae ordinem, quam professi estis,
» auctoritatis nostrae privilegio muniamus. Praesenti ergo
» decreto statuimus, ut nemini viventium liceat vos et suc-
» cessores vestros a vitae Canonicae communione distra-
» here, neve alicui vestrum post professionem liberum sit
» a Congregatione discedere, et laxioris vitae praerupta
» sectari. Quamobrem decernimus, ut si ex vobis quispiam
» a proposito aberraverit, ad corrigendum eum, et secun-
» dum disciplinam Regulae coercendum, tibi vel succes-
» soribus tuis et caeteris qui praefuerint nulla debeat per-
» sona obsistere. Obeunte Te vel caeteris Canonicae ve-
» strae rectoribus, nullus ibi qualibet subreptionis astutia,
» vel violentia praeponat nisi quem regulares Fratres
» secundum Dei timorem vel de suis, si talem inter se re-
» pererint, vel de alienis, si oportuerit, cum consilio Epi-
» scopi, qui canonicè electus, et per Romanam fuerit Eccle-
» siam ordinatus, elegerint. Quae omnia ut, opitulante Do-

(1) Urbano II francese, chiamato prima Ottone, fu Monaco Clunia-
cense, poi Cardinale d'Ostia e finalmente Papa di gran merito dopo
Vittore III, nel 1088.

» min
» Dec
» vest
» sion
» vexa
» don
» obla
» serv
» Plek
» S. C
» civit
» qual
» et d
» S. E
» zanc
» eas
» vizo
» statu
» ut, s
» nent
» pert
» vent
» bita
» men
» fratri
» noni
» facu
» debi
» ut q
» sive
» cess
» pote
» eade
» pers
» nati
» igitu
» tutic
» Sedi
» opiti

» mino, firma semper et illibata permaneant praesentis
» Decreti auctoritate sancimus: ut nemini omnino liceat
» vestram Canonicam temere perturbare, vel ejus posses-
» siones auferre, vel ablatas retinere, minuere vel temerariis
» vexationibus fatigare, sed tam ea quae ex Episcoporum
» donatione, quam et ea quae ex quorumcumque Fidelium
» oblationibus hodie possidetis, perpetuo vobis integra con-
» serventur. Ex quibus nominatim haec designanda duximus.
» Plebem de Viliano cum omni decimatione, et Plebem de
» S. Quirico similiter, et caeteras decimationes, sive infra
» civitatem, sive extra ab Episcopis vestris concessas et
» quartam portionem oblationum, quas laetantes offerunt,
» et decimationes de Gropole et de Collina, et Ecclesiam
» S. Blasii cum terris positis in aqua vivola, et in Viz-
» zano et in Falagnano et in Barzani et in Glandaria, sicut
» eas dedit Girardus filius Baronchi et Ronaldus cum Da-
» vizo genero suo. Illud etiam, quod ab Episcopis vestris
» statutum est, nostrae auctoritatis assertione firmamus,
» ut, si qui ex ordinariis Clericis adhuc in domo sua ma-
» nentibus saeculo emigraverint, quidquid eorum ordini
» pertinere videtur, in usum Canonicorum regulariter vi-
» ventium redigatur: ea nimirum diligentia curaque adhi-
» bita ne rerum augmentis in libertatem carnis, et vela-
» men maliciae abutamini, ne quoquo modo res augere et
» fratrum debeatis numerum imminuere; sed tantum Ca-
» nonicorum numerum conservetis, quantum loci vestri
» facultates pati posse videbitis, ne religionis et servitii
» debiti detrimentum Ecclesia patiat. Ad haec adjicimus
» ut quaecumque hodie vestra Canonica juste possidet,
» sive in futurum juste atque canonice Episcoporum con-
» cessione, liberalitate Principum, vel oblatione fidelium
» poterit adipisci, vobis, vestrisque successoribus, qui in
» eadem religione permanserint, firma et illibata semper
» persistent, eorum, pro quorum sustentatione et guber-
» natione concessa sunt, usibus omnimodis profutura. Vos
» igitur, Filii in Christo Iesu, oportet regularis vitae insti-
» tutionibus diligenter insistere, et in omnibus apostolicae
» Sedis Decreta servare, ut post vitae praesentis angustias,
» opitulante Domino, ad supernae latitudinis gloriam me

» reamini pervenire. Sane si quis in crastinum Archiepiscopus, aut Episcopus, Imperator aut Rex, Marchio, Comes, Vicecomes, Iudex aut Castaldio, aut Persona quaelibet magna vel parva hujus privilegii paginam sciens, contra eam temere venire temptaverint, secundo, tertioque commonitus, si non satisfactione congrua emendaverit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reumque se divino judicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, atque a Sacratissimo Corpore et Sanguine Dei ac Domini Redemptoris nostri Iesu Christi alienus fiat, et in extremo examine districtae ultioni subjaceat. Cunctis autem eodem loco juste servientibus sit pax Domini nostri Iesu Christi, quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant et apud discriptum Iudicem praemia aeternae pacis inveniant. Amen.

» Datum Pistoriae. Per manum Ioannis S. R. E. Diacon. Card. XIII Kal. Ian. Indict. Anno Dominicae Incarnationis. MXCIV.

» Pontificatus vero Domini Urbani secundi, septimo ».

In tempi posteriori si formularono le Costituzioni veramente e propriamente dette Capitolari.

Nel 1227 a richiesta del Proposto, dell' Arciprete e dei Canonici, Graziadio Berlinghieri « necessitate et utilitate Pistorien. Ecclesiae consideratis, facultatibus etiam eisdem diligentibus inspectis » decretava che il numero dei Canonici fosse di dodici, computate le dignità, confermando le Costituzioni, per le quali ciò veniva prescritto fino da antichissimi tempi. Ecco il Decreto:

« In Nomine D. ni N. ri Iesu Christi Amen.

» Anno ejusdem millesimo dugentesimo XXVII mensis Augusti die secunda intrante, regnante D. no Frid. Romanorum Imper. semper augusto, Ierusalem et Siciliae Rege Indict. XV.

» Cum S. Pistorien Can.^{us} coram D. no G. (Graziadio de Berlinghieri) Pistorien. E. po constitutus humiliter proposuisset quod magister G. Archipresbyter et Ermannus, Accompagnatus, Ildebrandus, Datus, Susfredus presbyteri, et magister Andreas et Ammanatus, et Forese, Diacones et Fredericus, Iulianus et Strusfaldus, subdiacones, neces-

» sita
» tati
» pra
» cor
» qu
» Can
» sit i
» die
» fata
» die
» con
» nur
» sigi
»
» spe
»
» riae
» Et
» dato
» scri
N
» Cap
veduto
decret
bili di
toglier
e furo
N
dovess
ciprete
tre in
esercit
N
nico q
alla m

» sitate et utilitate Pistorien. Ecclesiae consideratis, facultatibus etiam eiusdem diligentius inspectis, maturiori
» praecedente consilio et deliberatione provida subsequente,
» concorditer et unanimiter constituerunt et ordinaverunt,
» quod certus numerus Canonorum, scilicet duodenarius,
» Canonicis et Dignitatibus omnibus computatis: de caetero
» sit in Ecclesia Pistorien. ac instanter vice et nomine praedictorum a praenominato Pistor. Ep.o postulasset ut praefatae Constitutionis munus confirmationis impenderet;
» dictus D.nus Epis. justis eorum petitionibus annuere et
» consentire, prout dicebat desiderans, Constitutiones de certo
» numero Canonorum praenominatorum, confirmavit et
» sigilli sui munimine corroboravit.

» Actum Anagne coram subscriptis testibus ad hoc specialiter rogatis, scilicet:

» B. Plebano S. Laurentii-Buonaccorso clerico S. Mariae in Turre, Pistor. Alfredutio Prov. Com. Pistor. Test.
» Et ego Corradus de Ortona Imper. Scrinian. de mandato D.ni Ep.i Pistor. Constitutiones et confirmat. superscriptas rogatus scripsi et in publicam formam redegi » (1).

Nel 1290 il Vescovo Tommaso Andrei « cohadunato » Capitolo Eccl. S. Zenonis Pistor. in palatio Episcopali », veduto che gli Statuti e le Costituzioni fino a quel tempo decretati erano *inordinata et minus legitime compositi*, stabili di riformarle, aggiungendo e togliendo quanto era da togliere e da aggiungere. Erano formulate in otto rubriche e furono approvate il 31 luglio 1291.

Nella 1.^a si determinava che il numero dei Canonici dovesse essere sempre di dodici: che il Proposto e l'Arciprete e quattro Canonici fossero *in ordine sacerdotale*, tre *in ordine diaconatus* e tre *in ordine subdiaconatus* e ne esercitassero gli uffici.

Nella 2.^a era decretato che se fosse stato eletto Canonico qualcuno *ultra numerum*, non potesse aver parte nè alla mensa, nè al dormitorio, nè alla abitazione capitolare,

(1) Cfr. *Filza di privilegi dal 700 al 1728*, 221 n. III.

finchè non fosse varcato *aliquis locus de duodenario numero antiquitus observato*; e se non fosse *in eo ordine constitutus* nel quale era stato colui, di cui doveva prendere il posto.

Decretava nella 3.^a che ciascun Capitolare di numero dovesse aver come prebenda 50 staia di grano, 50 di miglio e 40 lire in danari piccoli, annualmente, *pro vitae necessariis*, e dovesse avere tutto ciò dai primi d'agosto a tutto settembre.

Alla rubrica 4.^a si disponeva degli assegni che doveva percepire *receptus ad possessionem corporalem*.

Nella 5.^a si diceva che i canonici potevano *testari libere tam de perceptis quam de percipiendis*, secondochè loro piacesse.

Nella 6.^a era ordinato che se uno de' Canonici fosse morto tra le calende di ottobre fino a quelle di aprile, dovesse avere la rata del tempo che fosse vissuto: se poi fosse morto o avesse lasciato il posto *post kalendas aprilis*, dovesse avere o lui o i suoi eredi integralmente le staia assegnate del grano e del miglio.

Il Pontefice Bonifazio IX il 1.^o giugno 1392 (anno III del suo pontificato), emanava una Bolla per la quale dava incarico al venerato uomo Bernardo, Abbate del Monastero di Poggibonsi, di recarsi qua come Visitatore, Correttore e Riformatore e anche Ordinatore di questa diocesi e di tutte le chiese, monasteri e spedali posti in essa. Ei venne; e quanto al Capitolo, annullate le antiche Costituzioni, ne formulò delle nuove in 59 rubriche e ne ordinò l'osservanza.

Finalmente nel 1435 Tommaso Vescovo di Recanati e Macerata, mandato qua da Eugenio IV, come Correttore, Visitatore e Riformatore della Diocesi, veduto che le Costituzioni fatte dal Venerato Abbate di Poggibonsi e quelle del Fr. Andrea e di Matteo Vescovi di Pistoia non erano bene osservate, le annullò, e per autorità datagli dal Sommo Pontefice *ad laudem et honorem et reverentiam* di Lui e della S. Chiesa Pistoiese, emanò nuove costituzioni *bene et tritas examinatas*, ordinando a tutti i Canonici, Cappellani e Chierici di osservarle *inviolabiliter*; e queste sono tuttora in vigore, quantunque dopo cinque secoli si veda

la m
adat

dal
della
sate.

(

tità.

apert

tame

si ri

ma r

der :

> De

> De

> V

> D.

> st

> ri

> ap

> in

> m

> it

Ma

poc

si l

Cer

trov

> sl

> ta

Cap

p. :

> r

me

< I

> t

l'a

> f

> c

> f

la necessità di riformarle, non essendo più, in gran parte, adattate ai tempi.

Non è pertanto a stupire, se i regnanti e i popoli mossi dal fulgore di virtù e dalla santità di vita che i Canonici della nostra Cattedrale, confermandosi alle regole professate, menavano ⁽¹⁾ e dalla magnificenza del culto divino che

(1) Abbiamo ricordo di alcuni Canonici che morirono in onore di santità. Il 16 ottobre 1480, essendo Vescovo di Pistoia Niccolò Pandolfini, fu aperto un muro della Cappella oggi detta del Santissimo, perchè ripetutamente si asseriva trovarsi quivi sepolto il corpo di un santo. E di fatto si ritrovò una cassa di legno, dov' eran chiuse ossa intere di un defunto, ma nessuna iscrizione diceva chi fosse. Allora si pensò ben fatto chiuder nel luogo stesso la cassa, aggiungendovi questa memoria: « Anno » Domini MCCCCLXXX die XVI Octobris tempore Reverendi Patris et » Domini Nicolai de Pandulfinis de Florentia Episcopi Pistoriensis, et » Venerabilium Canonicorum Domini Petri Bartholomaei Praepositi et » D. Bartholomaei de Belluccis Archipraesbyteri, et aliorum, fama existente in Klero Pistoriensi hujus Ecclesiae maioris, quod in hoc pariete positum esset corpus cujusdam Sancti Viri, per praedictos Patres » apertus fuit hic paries, et inventa fuit capsula lignea clausa, qua aperta » inventa fuerunt ossa integra sine aliqua scriptura, cujus fuerint, in » modum quod nulla notitia habita est, et demum cum nova capsula lignea » iterum recondita fuerunt in eodem loco die 18 ejusdem mensis ». — Ma nell' anno 1588 nel far certi lavori nella detta Cappella fu trovata poco sopra al luogo, dove eran le dette ossa, una lastra di marmo su cui si leggeva « Hic jacent ossa Beati Bonaventurae Canonici. Anno 1205 ». Cercatosi inoltre nell' Archivio Capitolare se fosse alcun ricordo di ciò, fu trovata una memoria, in cui era detto: « Hic venerabilis Ventura Presbiter et Canonicus hujus Ecclesiae reperitur depictus in Ecclesia S. Vitalis (intendi l' antica) tanquam Beatus ».

Nel codice ms. del Martirologio di Adone esistente nell' Archivio Capitolare e pubblicato dallo Zaccaria nella sua *Bibliotheca Pistoriensis*, p. 124, sotto il 28 agosto, si legge « Eodem die sanctus magister Rogerius Decretorum Concanonicus noster 1221 ».

Presso l' altare della B. Vergine delle Porrine poco sopra al pavimento si leggeva questa memoria di un altro Canonico morto santamente: « Hic jacet Petrus Franciscus Maxii Canonicus hujus Ecclesiae, qui contempsit vitam mundi et pauperum vitam degit ».

Nel Campione amplissimo ms. in Seminario, a c. 75 si trova all' an. 1258: « P. Giacomo da Pistoia, già Canonico della Cattedrale, soggetto di spirito molto divoto, Guardiano del nostro Convento, che procurò d' ingrandirlo e illustrarlo, come infatti gli riuscì e più avrebbe fatto, ma dopo alcuni anni inferatosi gravemente rese lo Spirito al

qui si ammirava, offerissero larghi doni o per sentimento di vera pietà o per espiazione dei peccati. Le carte di donazione di beni che ci rimangono ancora, lo provano largamente. Noi vediamo infatti nel 940 un tal Gotifredo che offriva a Dio « in Ecclesia Canonica S. Zenonis, Rufini et » Felicis » case, corti e terre molte con potestà « habendi, » tenendi et usufructuandi quae voluerint » ⁽¹⁾; nel 944 il Conte Teudico che offre « Deo in Ecclesia Beati Sancti » Zenonis, Martini, Rufini, Proculi et Felicis... duodecim » casas cum rebus tam donicatis, quam et massariciis... cum » fundamentis et omnibus aedificiis suorum, securtis, orta- » lia, terris, vineis, olivetis, castagnetis, silvis, vignareis, » pratis, pascuis, cultis rebus vel incultis » e vuole che « quieto ordine ita sit perpetualiter ad usum atque subsi- » dium Fratrum Canonicorum in ipsa sancta Dei Ecclesia » quae est Episcopium sanctae Pistoriensis Ecclesiae. » ⁽²⁾ Nel mese di settembre del 952 il conte Kadulo, offre « Deo » in Ecclesia Domini Sancti Zenonis, Rufini et Felicis atque » Martini, Proculi et Michaelis » molti beni che possedeva

» Signore ». Di questo Canonico si fa ricordo anche nell' Atto di cessione che fecero i Canonici della Chiesa di S. Maria Maddalena ai Frati Minori del 1249, ove si legge che a quell'atto erano presenti « Fr. Pietro » Guardiano del luogo *et fratre Iacobo olim Canonico Pistoriensi* ».

A tanta perfezione (così scrive il BRESCHI nella *Vita di S. Atto*, p. 260) e spirito di Gesù Cristo che regnava nei claustris di S. Zenone, presi dalla grazia divina, alcuni furono che ebber desiderio di essere ammessi a convivere coi Canonici, contenti dell'ufficio di semplici laici *oblatis* o *conversi*, come si usava fare nelle più fervorose religioni e specie in quella di Vallombrosa. Così fecero Olorio, giudice, e Arduino, suo figlio, i quali abbandonato il mondo, offrirono a Dio e alla Chiesa di S. Zenone, per mano del B. Atto, la maggiore e miglior parte de' loro averi, chiedendo di essere ricevuti nella Canonica della Cattedrale per vivere nella preghiera e nella penitenza il resto della loro vita e ricevere, quando il S. Pastore lo avesse creduto ben fatto, i sacri ordini.

Furon poi degni di ammirazione per santa vita Giacomo da Pistoia e Ubertino Gherardi i quali, essendo Canonici, preso l'abito del poverello d'Assisi morirono il primo nel 1264 nel Convento di S. Francesco al Prato e il secondo in quello di Giaccherino dopo la metà del sec. XVII.

⁽¹⁾ ZACCARIA, *Anecd. cit.*, p. 282.

⁽²⁾ Archivio Capitolare, Libro H , p. 4, ed. dal ZACCARIA, l. c., p. 282.

» in
» gr
» ci
» vi
» tu
» m
prop
» cl
case
« in
» no
garc
» di
Gug
qua

nel
pati
que
il s

» re
» A

» p
» ci
» ri
» re
» I
» p
» n

p. 2

p. 2

p. 2

» in loco qui dicitur Petriolo » consistenti in una « inte-
» gra casa... cum solamento suo, seu cum universis fabri-
» cis suis, curte, orto, terris, vineis, pratis, pascuis, silvis,
» vignareis, salectis, salionibus, quercetis, castagnetis, cul-
» tum et incultum, divisum et indivisum, mobilibus et im-
» mobilibus » (1). Vediamo nel 953 Leoprando, prete e
proposto che unitamente a Teoperga offre a Dio « in ec-
» clesia domus sancti Zenonis, Rufini et Felicis » terre e
case che « post amborum decessum » dovevano essere
« in suprascripta Ecclesia potestatem proprietario nomi-
» ne » (2). Nel 1022 Ildeprando del fu Gerardo con Ermin-
garda donava beni posti « infra territorio de Plebe S. An-
» dreae sito forfalo » (3); e simili donativi facevano nel 1034
Guglielmo Conte, figlio di Lotario (4), e moltissimi altri, de'
quali ci passiamo, perchè troppo lungo sarebbe noverarli.

Non è a tacere però un magnifico Diploma, col quale
nel 1038 Corrado II Imperatore accresceva grandemente il
patrimonio della Cattedrale, confermando al tempo stesso
quello, che a vantaggio della Chiesa Pistoiese avea fatto
il suo predecessore Ottone II:

« In Nomine Sanctae et Individuae Trinitatis Chuon-
» radus divina favente clementia Romanorum Imperator
» Augustus.

» Si dignis nostrorum fidelium petitionibus assensum
» praebuerimus, devotiores eos fore minime diffidimus. Quo
» circa omnium Sanctae Dei Ecclesiae Fidelium, nostro-
» rumque praesentium scilicet ac futurorum comper... Impe-
»atrix nostra scilicet dilectissima Conlectalis nostrique
» Imperii consors Henricus Rex noster amantissimus... de-
» precantes, quatinus nos pro Dei amore, nostraeque ani-
» mae remedio concederemus, atque donaremus omnibus

(1) ZACCARIA, *Anecd.*, p. 285.

(2) Archivio Capitolare, Libro H, p. 75. Ed. dallo ZACCARIA, *Anecd.*,
p. 285.

(3) Archivio Capitolare, Libro H, p. 51. Ed. dallo ZACCARIA, *op. cit.*,
p. 289.

(4) Archivio Capitolare, Libro H, p. 3. Ed. dallo ZACCARIA *op. cit.*
p. 290.

» Canonicis in Episcopatu Ecclesiae Pistoriensis ad hono-
» rem Sancti Zenonis constructae servientibus, suisque suc-
» cessoribus, ut nullus ex illis fodrum, vel aliquam publi-
» cam functionem de omnibus eorum rebus mobilibus et
» immobilibus, tam etiam de Castellis, quam de Villis, adia-
» centiis, et pertinentiis ad omnia eorum praedia donet et
» largiatur. Quorum igitur interventui atque petitioni an-
» nuere dignum esse considerantes, et ejusdem concessionis
» praeceptum ab antecessore nostro Secundo Octone fir-
» matum et sigillatum videntes concedimus, firmamus, et
» corroboramus, et per hanc praeceptalem paginam stabi-
» liter praecipimus ut nullus Dux, Episcopus, Marchio, Co-
» mes, Vicecomes, Sculdascio, Gastaldus nullaque nostri
» Regni magna, parvaque persona praefatos Canonicos,
» suosque successores de fodro, vel de aliqua publica fun-
» ctione, aut de omnibus eorum rebus, quas iuste et lega-
» liter per Cartas et ordinationem, et testamenta tenere et
» possidere videntur, vel in antea Deo auxiliante acquirere
» potuerint, inquietare, molestare vel per aliqua placita fa-
» tigare, aut sine legali iudicio disvestire, vel intromittere
» audeat, vel presumat. Si quis vero hujus nostri prae-
» cepti paginam violare temptaverit, vel praedictos Cano-
» nicos de omnibus, quae superius scripta sunt, molesta-
» verit... compositorum auri optimi libras duecentas, me-
» dietatem Camerae nostrae, et medietatem praefatis Ca-
» nonicis in praedicto Episcopatu servientibus. Quod ut
» credatur et diligentius ab omnibus servetur manu propria
» roborantes sigilli nostri impressione iussimus insigniri.
» Signum domini Chuonradi Romanorum Imperatoris
» Augusti Kadelohus Cancellarius vice Hermanni... navit.
» Datum VII. Id. Febr. anno Dominicae Incarnatio-
» nis MXXXVIII. Indict. VI Anno Domini Cuonradi... XIII
» Imperii XII. Actum Pistoriae feliciter. Amen ».

Tutte queste ricchezze però non servivano soltanto al culto divino e al sostentamento del clero, sibbene molta parte se ne impiegava in opere di carità. Sappiamo, infatti, che il Capitolo volle conformarsi a quanto aveva prescritto il Concilio di Aquisgrana nel formular la regola dei Canonici. Siccome in questa si leggeva « Oportet

» ut
» tal
» co
» ur
» ha
» ib
dale
dapp
Cap
fu ir

(
le : «
» ins
» tri
» in
» an
» mo
» me
» qu
» re
» ta
» til

» et
» in

» li
» ar
» cu
» li
» te
» n
stak
tori

bra
den
dipi
la
di
d' a
Pie

» ut Praelati Ecclesiae praecedentium Patrum exempla sec-
» tantes, aliquod praeparent receptaculum, ubi pauperes
» colligantur et de rebus Ecclesiae tantum ibidem deputent,
» unde sumptos necessarios juxta possibilitatem rerum
» habere valeant, exceptis decimis, quae de Ecclesiae villis
» ibidem conferunt », a tutte sue spese apriva uno Spe-
dale presso l'antica Porta di S. Pietro che fu chiamato
dapprima Spedale dell' Ombroncello, e poi, avendovi il
Capitolo stesso edificato un Oratorio in onore di S. Luca,
fu intitolato da questo Santo ⁽¹⁾.

(1) Il FIORAVANTI nel *Vacch.* a c. 85 scrive così di questo Ospeda-
le: « Hospitale S. Lucae olim de Ombroncello nuncupatum, erectum et
» institutum fuit per Canonicos Ecclesiae S. Zenonis prope portam S. Pe-
» tri majoris, loco dicto Albanensi de Lampaia, qui erat extra civitatem
» in Allodio dictorum Canonicorum, ut patet in cartula Arch. Capit. de
» anno 1223. Nam cum ipsi Canonici sicuti religiosi sub professione et
» monastica disciplina vitam agerent ac ad statum perfectionis quam
» maxime intenderent, hospitalitatem exercere decreverunt: hinc est
» quod decimam partem decimarum quae a populo dictae Canonicae effe-
» rebantur et decimam partem laborum ipsorum Canonicorum illi hospi-
» tali applicaverunt et destinaverunt prout in pluribus privilegiis Pon-
» tif. existentibus in Archivio.

» Hospitalitas et hospitalarii electio perstitit usque ad annos 1475
» et 1478 ut in quodam quad. Cam. Capit. de anno 1446 p. 48 et 68 et
» in alia vacchetta de anno 1480 p. 82 et 88 anno 1498.

» Et cum hospitalitas successu temporis haberetur deserta et dere-
» licta, Canonici sentientes quodam pondere conscientiae se gravari de
» anno 1548 statuerunt ac ordinaverunt Camerario Capit. ut dictum lo-
» cum ad hospitalitatem olim deputatum reattaret ac ad usum hospita-
» litatis exponeret emendo sacconem, materassam lanae, duo paria lin-
» teaminum ac copertorium ut in *vacch.* de anno 1541 p. 37 et eo usque
» nihil factum fuisse constat qua ratione Deus scit » e conclude che fu
stabilito poi che si cantasse ogni lunedì una messa pei defunti benefat-
tori di detto Ospedale soppresso.

L' Oratorio seguì per alcun tempo ad essere uffiziato e vi si cele-
brava molto solennemente la festa di S. Luca col concorso dell' Acca-
demia del disegno, che in quel giorno adornava la chiesetta de' suoi
dipinti. Nel 1633 il Capitolo concesse ai PP. Cappuccini ad uso di Ospizio
la casa annessa all' Oratorio che tennero, finchè non fu fatto un livello
di tutto per Instrumento del 7 ottobre 1786. L' Oratorio fu ridotto a casa
d' abitazione, la quale oggi è segnata col num. com. 2 nella via di San
Pietro.

La Sede Apostolica ebbe cara la pia opera e la ricambiò prendendo sotto la sua protezione non solo il novello Spedale, ma altresì quelli che erano stati aperti qua e là per la diocesi, cioè a Quarrata, a Capraia, al Prato al Vescovo, alla Croce Brandegliana, e li arricchì di molti privilegi⁽¹⁾. E di molti privilegi decorò il Capitolo stesso, poichè Eugenio III aggiunse nel 1152 a quanto avea concesso Urbano II « Capellam S. Salvatoris sitam in porta Guidonis, » Capellam S. Leonardi in burgo ejusdem porte, Capellam » S. Mariae in burgo Guidterdi (ora S. Biagio), Capellam » S. Vitalis in porta Lucense et Ecclesiam S. Andreae », e Alessandro III nel 1174 « Ecclesiam de Vico Fario in porta Lucense »⁽²⁾.

Tanti onori però erano meritati. Chè la Chiesa pistoiese, come aveva detto Innocenzo II nella sua Bolla al Vescovo S. Atto, del gennaio 1134, fino dai primi tempi « hujus » specialis praerogativae munus obtinuit, ut sapientium et » discretorum pastorum regimine praevaleret, et tam in » temporalibus quam in spiritualibus per eorum industriam » gratum suscipere incrementum »⁽³⁾.

(1) V. la Bolla di Urbano II del 1089, nello ZACCARIA, *Anecd.*, p. 222. Ved. *Regesto*, Doc. III.

(2) Anastasio IV nella sua Bolla del 1153 e Lucio III in quella del 1185 a favore del Capitolo non fecero che confermare quanto avean fatto i loro predecessori (Ved. ZACCARIA, *Anecd.*, p. 232, 235).

(3) Questo elogio del Papa Innocenzo II ridonda tutto ad onore del nostro Capitolo, il quale eleggeva « saggi e discreti pastori ». E questo diritto di eleggere il proprio Vescovo tenne fino poc' oltre il 1300 essendo stata riservata l'elezione dei Vescovi alla Santa Sede dopo Clemente V e Benedetto XII. L'ultimo Vescovo eletto dal Capitolo fu M. Bartolomeo di Guittoncino Sigibuldi, zio del gran legale e poeta Messer Cino da Pistoia, la cui elezione fu confermata da Benedetto XI il 2 novembre 1303. (Ved. BORELLI, *Pistoia Sacra*, Vita del Sigibuldi). E fu savio ordinamento revocare questo diritto, perocchè non essendo sempre i Canonici tra sè concordi sulla scelta da fare, avveniva che per più mesi la Sede rimanesse vacante con danno grave della Diocesi tutta, come accadde dopo la morte di M. Graziadio Berlinghieri. Tantochè fu bisogno che Innocenzo IV spedisse di Perugia un breve del 24 aprile 1249 al Capitolo, ordinandogli di eleggere nello spazio di otto giorni il Vescovo, altrimenti egli medesimo vi avrebbe provveduto.

Però come suole delle cose di quaggiù, vennero tempi di rilassatezza che oscurarono lo splendore edificante della regolare disciplina per vari secoli osservata. Introdottosi poco a poco nel clero coll'amore ai comodi della vita, il desiderio di possedere in proprio senza alcuna dipendenza; scaduti i costumi dall'antico e severo riserbo, come se ne dovevano grandemente i santi scrittori del XIII e XIV secolo, i più dei Collegi Canonicali delle Chiese d'occidente



FACCIATA DELLA CATTEDRALE

perdettero il primitivo fervore. Rotto il legame della vita comune che li salvava dai pericoli e dalle seduzioni del secolo, nulla bastò a ritenerli nell'osservanza prescritta. E sebbene Pontefici ed uomini di alto grado per santità e per dottrina si adoperassero a richiamar il clero a quel tenore di vita, che lo aveva reso ammirabile tra i popoli e arbitro dei destini della società, pure ben pochi prestarono orecchio ai salutari consigli, e la regolare osservanza, ove prima, ove dopo, fu dismessa con danno lacrimevolissimo. Tuttavia il Capitolo pistoiese le si serbò

fedele più degli altri; e sebbene nel 1392 le antiche costituzioni fossero annullate e si adottassero quelle che loro dettò il venerabile uomo D. Bernardo Abbate del Monastero di Poggibonsi, qua mandato come Visitatore, Correttore e Riformatore da Bonifazio IX, pure durò sempre la vita comune. E durò ancora dopo che Eugenio IV con sua Bolla del dicembre 1435 data da Firenze ordinava a Monsig. Tommaso Vescovo di Recanati e Macerata, da lui eletto a governatore e amministratore nello spirituale e nel temporale della Diocesi nostra, di annullare, aggiungere o togliere e di nuovo formulare le costituzioni Capitolari tanto in ordine ai Canonici quanto ai Cappellani della Cappella di S. Iacopo ⁽¹⁾. Si vede chiaro dalla rubrica 36, nella quale è prescritto che il Capitolo dovesse avere « unum coquum » che « semel in die in cucina communi dictae Ecclesiae » dovesse « coquere omnibus Canonis, Santesis, Cappellanis et Clericis et Camerario » ⁽²⁾.

Da questo tempo però poco più fu osservata, e presa occasione dall' incendio, che fino dal 1391 aveva distrutto il dormitorio della Canonica e la libreria fu abbandonata affatto nel 1443, come si rileva dai libri di amministrazione che si conservano ancora nell' Archivio Capitolare.

In seguito anche le Costituzioni di cui sopra dicemmo, furono qua e là corrette secondo gli speciali bisogni e il variare dei tempi, e altre rubriche vi furono aggiunte.

Finchè il Capitolo serbò la vita comune prescrittagli dalle nuove costituzioni, i Canonici dovevano assistere e difatto assistevano a tutti gli uffici sì diurni come notturni,

⁽¹⁾ Nell' Archivio Capitolare si ha un Codice intitolato « Cassatio antiquarum constitutionum fatta per Thomam Recanatensem et Maceratensem Episcopum auctoritate Eugenii IV ». (ZACCARIA, *Bibl. pist.*, p. 17). *V.R.B. 2.670.11*

⁽²⁾ Ved. *Constitutiones Thomae etc.*, anno 1436, indict. XIV, XXIX Ian. e gli altri *Atti Capitoli* Vol. 95, antic. 49 e nel *Reg.* la Bolla di Eugenio IV del 1435 (*Vendita del Calice d'oro*) e la Bolla di Niccolò V del 1449, con la quale stabiliva che gli assegni del cuoco e della cucina dovessero erogarsi nelle distribuzioni quotidiane.

senza alcuna esenzione. Ma dopo che fu sciolto quel sacro legame e dal patrimonio della Cattedrale si dovettero a mano a mano dotar nuove chiese parrocchiali sia cedendo loro dei benefizi come fu fatto a cinque della città ⁽¹⁾, o dei fondi o delle decime come alla Pieve di S. Quirico e ad altre ⁽²⁾, i bisogni molteplici della vita privata e la diminuzione delle distribuzioni quotidiane fecero sentire il bisogno di cercare in altri uffici i vantaggi temporali necessari alla vita; tantochè il servizio divino, che i Canonici fino ad allora avevan prestato con tanta assiduità e con tanto zelo cominciava a patirne. Fu allora che a mantener questo, per quanto si poteva, in vita, e provvedere a un tempo ai propri interessi, videro necessario il ricorrere alla Sede Apostolica ed, esposte le strettezze in cui si trovavano, impetrare il privilegio di assistere al coro « alternis hebdomadibus ». Sisto IV, accolta benignamente la domanda, spedì un Breve al Padre Silvestro Carradori, fiorentino, Proposto del Monastero di S. Maria Maddalena degli Umiliati in questa città, dato da Roma il 17 marzo 1477, pel quale a lui, eletto giudice delegato ed esecutore apostolico, era fatta facoltà di « concedere et indulgere » se-

⁽¹⁾ Ecco le chiese, alle quali fu unito perpetuamente un benefizio della Cattedrale. La Chiesa di S. Liberata o di S. Maria in Borgo Bambini aveva il benefizio di S. Alessio; quella di S. Pietro in Cappella aveva il benefizio de' SS. Stefano e Mattia, che poi, soppressa la Parrocchia, fu unito alla cantoria della Cattedrale. La Chiesa parrocchiale di S. Maria in Borgostrada o S. Biagio aveva quello de' SS. Tommaso e Tecla. La parrocchia di S. Salvatore aveva il benefizio di S. Michele e quella di S. Iacopo in Castellare il benefizio dell' Assunzione.

⁽²⁾ Quanto alla Pieve di S. Quirico può vedersi l'atto di fondazione del Vescovo Leone, il quale poco sotto al castello di Pecunia per comodità degli abitanti in esso, che era molto popolato, edificò la Chiesa Pievana di S. Quirico, sul poggio, come si legge in un'iscrizione posta nel muro esteriore della medesima e affinchè il Pievano fosse provveduto di rendite sufficienti lo autorizzò a raccogliere le decime dalle persone del suo Piviere, da dividersi tra esso e l'arciprete di S. Zeno. (BORELLI, *Vita del Vescovo Leone*, 1067-1085). Quanto a quella di S. Giusto in Piazzanese, può vedersi il decreto del Vescovo Rinaldo del 24 febbraio 1183.

condo il bisogno, se vero fosse quanto era stato esposto, purchè la Chiesa non mancasse mai di un numero sufficiente di sacerdoti pei santi uffici, come a Cattedrale si conveniva.

Il Proposto, adunati i Canonici nel chiostro del suo monastero, loro presentò le lettere del Pontefice; e il 5 ottobre 1478 fu stabilito, che « *tertia pars Canonicorum* » debeat requiescere a divinis officiis nocturnis et diurnis, » et nihilominus omnes quiescentes participant, et admittuntur ad distributiones quotidianas dicti Capituli ac si » divinis officiis interfuissent » e che « *ad minus quinque* » ex Canonicis in omni tempore divinis officiis tam diurnis quam nocturnis interesse debeant ». E posti i giorni solenni nei quali dovevano tutti esser presenti al coro, ordinò che i Canonici secondo loro volontà potessero profittare della vacanza concessa o per settimane o per giorni o per ore, osservando però quant'era già risoluto per l'onore e l'utilità della Chiesa. Questi patti furono accettati e firmati. Dopo il Concilio di Trento, sorto il dubbio, se il privilegio dei quattro mesi di vacanza dal coro, che tanti ne furono assegnati, durasse ancora, il Capitolo per mezzo di Monsig. Lattanzio Lattanzi ne chiese alla S. Congregazione del Concilio la conferma. E la Sacra Congregazione il 4 dicembre 1586 con suo Decreto, rispose non ostare il Concilio all'indulto.

Del

Il
Canonici
giunse

Il
mo, di
l' Arcip
quali u
La
quella
e di es
La
nella V
Estinto
vico di
famiglia

(¹) E
Motupro:
Cattedra
dari, fos:
(²) C
di ritene:
(³) V
Capit. se
tre et D.:

CAPITOLO V.

Del Clero della Cattedrale fino al tempo nostro.

Il Clero della Cattedrale si componeva di tre collegi: Canonici, Cappellani, Chierici, a' quali d'ordinario si aggiunse il collegio de' Musici. Diremo in breve di ciascuno.

Collegio dei Canonici.

Il collegio dei Canonici in antico era, come accennammo, di soli dieci, più le due dignità del Proposto e dell' Arciprete: dipoi giunse fino al numero di ventisei, dei quali undici aventi il grado di dignità.

La prima dignità era quella del *Proposto*, la seconda quella dell' *Arciprete*, ambedue di antichissima istituzione e di esistenza non mai interrotta ⁽¹⁾.

La terza dignità era l' *Arcidiaconato* ⁽²⁾, di cui è ricordo nella Vita del Vescovo Leone in un istrumento del 1067, Estinto fu di nuovo ristabilito e dotato nel 1465 da Lodovico di Paolo Compagni, il quale ne regalò il patronato alla famiglia Pandolfini di Firenze nel 1476 ⁽³⁾.

⁽¹⁾ Essendo Vescovo di Pistoia Mons. Ricci, Pietro Leopoldo con suo Motuproprio del 21 luglio 1783 al parag. 13 ordinava, che la cura della Cattedrale, la quale in addietro si amministrava dai Canonici Ebdomadari, fosse accollata in perpetuo all' Arcipretura.

⁽²⁾ Cessò con la morte del Mons. Niccolò Sozzifanti, che ebbe facoltà di ritenerlo, quantunque nostro Vescovo.

⁽³⁾ Vedi l'atto di fondazione nel Reg. A dei *Contratti* nell' Arch. Capit. seg. di N. 150, a c. 139. Constitutus coram Reverend.mo in X^o patre et D.no Nicholao... sacrosante romane ecc.le presbytero cardinali tyan.

La quarta dignità era il *Decanato* ⁽¹⁾, che fondata da Iacopo Panciatichi nel 1492 fu unita alla massa dei partecipanti, incorporatevi le rendite.

La quinta dignità era il *Primicerio*, di cui è ricordo nell'atto di fondazione del Monastero di S. Michele in Forcole, fatto dal Vescovo Leone il 30 settembre 1084. Poi essendo rimasto privo di rendite, fu ridotato dal Sac. Benedetto fu Michelangelo Conversini il 2 maggio 1597 per facoltà avutane da Clemente VIII ⁽²⁾.

Il nobile Iacopo fu Alfonso Bracciolini presentato alla Curia Episcopale un Breve Ap. di Clemente VIII de' 5 maggio 1599 chiese di fondare e fondò il 26 gennaio 1600 il *Tesorierato*, sesta dignità ⁽³⁾.

Il 30 settembre 1613 Bartolomeo Panciatichi, Canonico soprannumerario di questa Cattedrale, per concessione di Paolo V, fondava e dotava la settima dignità, il *Priorato*, assegnandole tanti beni stabili del suo patrimonio ⁽⁴⁾.

L'ottava dignità era il *Sacristato*. La fondarono per Breve del 13 agosto 1621 di Gregorio XV, Francesco e Giov. Battista Arfaruoli; e M.^r Francesco Toli, essendo andate perdute le rendite poste sui monti di Roma, la ridotò ⁽⁵⁾.

Onofrio Gualfreducci Canonico pistoiese e Alessandro, cherico suo nipote, per Breve di Gregorio XV del 4 giugno 1122 eressero la *Rettoria* che costituiva la nona dignità ⁽⁶⁾; e per Breve di Urbano VIII nel 1631 Giustiniano Marchetti, Rettore della Parrocchia di S. Ilario, ebbe facoltà di fon-

⁽¹⁾ Cessò per la morte del C.^o Giuseppe Procacci. I Panciatichi che lo avevano rivendicato, non vollero più conferirlo.

⁽²⁾ Cessò per la morte del C.^o Filippo Scardigli.

⁽³⁾ Il C.^o Luigi Sozzifanti che lo aveva rivendicato non provvide a mantenerlo. Così alla sua morte il canonicato cessò, ma fu ricostituito nel 1907 e conferito al Sac. Augusto Franchi.

⁽⁴⁾ Alla morte del C.^o Giuseppe Tarugi, la famiglia Panciatichi, che aveva rivendicato la Prioria, non volle più conferirla e ne prese le rendite.

⁽⁵⁾ Cessò per la morte del C.^o Luigi Corsini.

⁽⁶⁾ Questo Canonicato fu costituito Teologale da Mons. Sozzifanti.

da
gat
cav
pag
me

dat

que

tori

die

ne

dat

per

ago

per

cen

per

rola

ad

il C

Bra

(Bo

Bro

più

Dopo

mina

Mass

(

tema

eranc

sendo

(

(

fonso

sato

(

Retto

dare il *Custodiato* (1), decima dignità, cui per contratto rogato Ser Giovan Luca Angiolucci del 27 aprile 1740 il cav. Francesco fu Cesare Marchetti crebbe la dote, a far paga la volontà espressa da Alessandro Cellesi con testamento del 29 marzo 1713 rogato Ser Carlo Spinelli.

L'undecima ed ultima dignità era la *Prefettura* fondata da Aurelio dal Gallo nel 1686 (2).

Delle dignità fin qui enumerate, ora sussistono soltanto quelle del Proposto, dell' Arciprete, del Tesoriere, della Rectoria, del Custodiato, della Prefettura, cui si aggiungono i dieci Canonicati di antica istituzione detti *della massa*. Ve ne sono poi altri chiamati semplici: il Canonicato *Rossi* fondato dal P. Vincenzo di Francesco Rossi il 18 novembre 1597 per facoltà avutane da Clemente VIII con suo Breve del 5 agosto dell' anno stesso (3); il Canonicato *Panuzzi* lasciato pertestamento da Cristofano del fu Paolo Panuzzi il 1° dicembre 1642 (4); i Canonicati *Salvatichi* (5) e *Ciacchini*, eretti per Breve dello stesso Pontefice (Bollario c. 82) dal Sac. Girolamo Salvatichi unitamente al padre suo Francesco e ad Antonio di Pace Ciacchini di Montevitoli nel fiorentino; il Canonicato *Bronconi*, che, istituito dai figli di Giuseppe Bracciolini e da Giulio Sozzifanti per Breve di Urbano VIII (Boll. 171-72-73) e per disposizione testamentaria di Lorenzo Bronconi, fu poi, per essere andato perduto il suo asse-

(1) Cesare Marchetti, che rivendicò questo Canonicato, non lo volle più conferire dopo la morte del suo ultimo Rettore C.º Costantino Dolfi. Dopo molti anni la sua figlia Alessandrina Marchetti lo ristabiliva, nominando il sac. Giovanni Bessi e poi, quando questi passò Can. della Massa, il sac. Alfonso Pisaneschi. (V. appresso nota 4).

(2) Fu ristabilito con la quarta parte delle rendite da Umberto Montemagni, il quale dei quattro fratelli che rivendicò il Canonicato, si erano diviso il capitale, solo cedè tutta la parte sua e lo ricostituì, essendo Vescovo Monsig. Niccolò Sozzifanti.

(3) Perduto alla morte del Can. Torquato Rossi-Melocchi.

(4) Morto il Can. Bolognini questo Canonicato fu conferito al sac. Alfonso Pisaneschi, ed ora, avendo avuto il Pisaneschi il *Custodiato*, è passato nel Parroco di S. Vitale, Ettore Macii.

(5) Ha cessato di esistere alla morte del Can. Giovanni Arcangioli, Rettore del Seminario e Vicario Generale.

gno, ridotato dal M.^r Toli, unendovi il beneficio di S. Caterina V. e M. posto in S. Bartolomeo, quello dell' Assunzione posto nella Chiesa dello Spirito Santo e più una pensione annua di scudi 70 sui resti del patrimonio ecclesiastico ⁽¹⁾. Finalmente M.^r Gherardo Gherardi vedendo questa Chiesa Cattedrale priva del sacro ufficio del *Penitenzierato*, ad aumento del culto divino, e per obbedire alle prescrizioni del sacro Concilio di Trento, con suo Decreto del 2 dicembre 1687, annuente il Granduca Cosimo III, fondava il Canonicato del *Penitenziere*, assegnandogli come prebenda il beneficio di S. Sebastiano posto in S. Pier maggiore, col consenso degli Operai, che n' erano patroni. ⁽²⁾

Di questi Canonicati i dodici che sono di prima istituzione e a' quali furono date le costituzioni Eugeniene, hanno un patrimonio comune, che i Canonici stessi amministrano: la prebenda è uguale in ciascuno ⁽³⁾ e loro è

⁽¹⁾ Alla morte del Can. Francesco Cecconi (1904) cessò di esistere questo Canonicato che nessuno rivendicò.

⁽²⁾ Incamerato questo Canonicato fu poi ristabilito dal Mons. Sozizifanti disponendo che il Capitolo assegnasse al nuovo Penitenziere Giovambattista Gavazzi lire mille sulla massa. Morto il Gavazzi fu eletto il Canonico Giuseppe Petrocchi, che avendolo rinunciato, prima di prenderne il possesso, ebbe a successore il sac. Alfonso Cammilli. Questi, parendogli poco l' assegno, riuscì ad ottenere nel maggio del 1901 dal Vescovo una pensione di L. 200 sopra il Canonicato della massa conferito al Can. Bessi Giovanni.

⁽³⁾ Il FIORAVANTI nel suo *Vacch.* a c. 83 dice:

« Praebendae Canoniorum ecclesiae S. Zenonis (ut per scripturas » in Canonicae Archivio sitas, deprehendi licet) erant steriorum 50 grani, » steriorum 50 milii et scutorum 40 denariorum, ultra distributiones » quotidianas. In anno vero 1311 valor praebendarum erat steriorum 100 » grani ut in Reg. A, p. 147-48.

» Unio praebendarum facta fuit mensae distributionum per quem- » dam Episcop. Thomam Recanat. Legat. ab Eugenio PP. IV ad refor- » mandam Eccl. m Cathedr. ut de ejus commissione patet in Reg. B, » p. 6, de anno 1435, qui statuit de caetero praebendas fore 12 staria » frumenti, sive grani, ipsasq. praebendas quomodolibet vacaturas appli- » cavit grossae seu mensae distributionum quotidianarum, distribuendas » dumtaxat interessentibus divinis officiis.

» Quae quidem unio non statim sortita fuit effectum, sed execu- » cutioni tradita fuit per Episcopum Nicholaum de Pandulfinis Ep. Pi-

impo
dral
esse
dote
ecce
del
dell'
però

» sto
» ber
» Bel
N
a ciò

»
» tist
» titc
» che
»
»
» Do
»
» siti
» hal
» cra
» bus
» oct
» par
» int
» Dig
» ins
» noc
» et
» con
» cur
» cen
» pit
»
» Jnc
» Poi

imposto l'obbligo della ufficiatura quotidiana della Cattedrale, cui erano tenuti eziandio l'Arcidiacono e il Decano, essendo stati i loro beni uniti ai primi. Tutti gli altri hanno dote propria che ciascuno di per sè stesso amministra, eccetto quelli che per legge di fondazione formano parte del patrimonio della sacrestia. Sono esenti dall'obbligo dell'ebdomade e dal celebrare i divini uffici; debbono però assistere al coro ne' giorni fissati dall'atto della loro

» stor. de anno 1425 ut patet in Reg. A, p. 142: et ultima unio prae-
» bendarum, fuit praebenda Archipresb. post mortem Bartolomaei de
» Belluccis, tunc Archipresb. de anno 1494, ut in Reg. A. p. 172 ».
Nella *Filza dei privilegi* dell' Arch. Cap. seg.^o 221. N.^o III, intorno
a ciò si legge:

« *Die Veneris 27 Junii 1586.*

» Il R.mo Capitolo e Canonici a requisitione del R. M. Giovambat-
» tista di Ms. Raffaello Cancellieri di Pistoia e per la verità, per par-
» tito ottenuto per fave nove nere, non obstanti tre bianche, deliberarono
» che si faccia la sottoscritta fede pubblica, cioè:
» Capitulum et Canonici Eccl.ae Pistorien.
» Universis et singulis ad quos praesentes devenerint, salutem in
» Domino sempiternam.
» Fidem indubitam facimus et publice attestamur qualiter Prepo-
» situra et aliae dignitates et canonicatus Eccl.ae Pistor. indifferenter
» habent prebenda, quolibet anno staria duodecim, quae ordinarie lu-
» crant per totum mensem augusti et ulterius habent pro distributioni-
» bus quotidianis, communiter quolibet anno staria centum sexaginta
» octo grani et barilia sexaginta quinque vini, staria triginta octo bladi,
» paria septem pullorum et libras centum carnis porcinae: qui fructus et
» introitus distributionis dantur et solvuntur pariter et indistincte dd.
» Dignitatibus et Canonicis, quolibet anno, ut illis tamquam personaliter
» inserviunt dictae Ecclesiae omnibus horis canonicis, tam diurnis quam
» nocturnis, et non alias, et quando aliquis eorum deficit, appuntatur,
» et eius portio tunc accrescit aliis servientibus dictae Eccl.ae, prout
» constat ad libros d. R.mi Capituli, ad quos etc. Quae distributiones,
» cum dicta prebenda arbitrantur ascendere, quolibet anno, ad scuta
» centum viginti auri. In quorum fidem praesenter fieri et sigillo Ca-
» pituli communiri mandavimus.
» Datum Pistorii in nostra Audientia anno a Nativitate D.ni 1586.
» Jndict. XIIIJ die vero XXVII Junii stylo Pistorien. Sixto V. Summo
» Pontif. et Seren.mo Francisco Medices Fletr. M. Duce II ».

fondazione. Il Penitenziere, quanto all'assistenza al coro, è riputato come uno dei quattordici, e della propria dote dà una parte alla sacrestia per godere delle distribuzioni e dei privilegi che sono propri di quelli.

La collazione dei Canonici era in antico del Capitolo, come chiaro apparisce da una scrittura autentica del 1608 che trovasi nella filza del 1657 nell'Archivio Capitolare, e dalla rubrica I delle Costituzioni, nella quale è disposto spettare al Capitolo il conferimento dei Canonici, che di mano in mano rimangono vacanti. Ma in seguito non essendosi dato cura di esercitarlo, i Vescovi ne usarono in sua vece. Però sotto il governo di M.^r Caccia sorsero questioni, che poi nel 1639 furono appianate con un Istrumento di Giov. Cicambelli, notaro pistoiese, che si legge nella filza del 1657. Allora fu convenuto che i Canonici o altri benefizi si dovessero conferire alternativamente fra il Vescovo e il Capitolo, con questo però che le nomine del Capitolo si facessero con Bolle del Capitolo stesso. Governava questa Diocesi il vesc. Rinuccini, allorchè furono definitivamente trattati e conclusi i patti, come si vede dagli atti capitolari dell'anno 1657. Alessandro VII con suo Breve del 24 luglio 1658 li confermava, ordinando, che d'allora in poi la collazione delle dignità e degli altri Canonici, non riservati alla S. Sede, spettasse « pro una vice libere et »
« licite ad Franciscum modernum seu pro tempore existentem Episcopum Pistor. absque aliqua participatione »
« Capituli, et Canonicorum dictae Ecclesiae; ac pro altera, »
« respective vicibus ad Capitulum et Canonicos hujusmodi »
« absque Francisci moderni seu pro tempore existentis »
« Episcopi Pistor. et respective participationibus etc. et sic »
« successive perpetuis futuris temporibus toties quoties casus vacationis evenerit ».

Al Capitolo intero è affidata la cura e l'amministrazione della Chiesa Cattedrale, dei Collegi dei Cappellani, Cherici e Musici, de' loro singoli patrimoni e di tutto ciò che le si appartiene. E ogni anno nel Capitolo che suol farsi il primò venerdì di giugno, si eleggono: un Prefetto di sacrestia coll'incarico di regolar quanto bisogna al culto divino, alla fabbrica, alla conservazione e retta ammini-

st
de
pa
qu
zi
un
di
pr
vi
su
pi
ac
ai
zi
st
ha
il
il
Ca
de
la
se
ca
la
ch
di
st
al
ni
in
ch
fir

» t
rul
S.
di
di

strazione della Chiesa e dei Collegi, coadiuvato da due deputati: un Camarlingo con più addetti che deve occuparsi dell'amministrazione dei beni, salvo a sottoporre quanto per esso vien fatto, alla revisione e approvazione di due deputati di ciascun collegio. Si elegge inoltre un Prefetto del coro che deve regolare l'ufficiatura quotidiana, rivedere il calendario appena compilato, apporvi la prefazione, e vigilar sulla disciplina del clero rispetto al servizio divino; e due per la cappella dei Musicisti. La vigilanza sulla puntuale soddisfazione degli obblighi di messe e legati pii, benefizi e ufizature, è affidata a due deputati, mentre ad un altro è commessa la cura di distribuire le elemosine ai poveri. Si eleggono ancora sei Canonici per la collazione di que' Canonicati, benefizi o altri titoli ecclesiastici (¹), de' quali il Capitolo è patrono, e ciascuno di essi ha il diritto di nominare in que' due mesi, ne' quali cade il suo turno. Oltre questi uffici i quali hanno per oggetto il retto ordinamento della Cattedrale, altri ve ne sono che il Capitolo esercita fuori di essa; come ad esempio, i due deputati per le missioni, i quali un tempo ebber cura che la predicazione della divina parola fosse bene regolata e secondo il maggior bisogno, e specialmente diressero la casa degli esercizi in Pistoia pel cui provvedimento aveva la Sacrestia un cospicuo legato; i sei deputati per gli affari che la Cattedrale ha sempre col Comune di Pistoia in ordine a varie funzioni ecclesiastiche, cui esso per gli antichi statuti e consuetudini ha obbligo di soddisfare, e in ordine alla fabbrica che deve in parte mantenere come amministratore delle antiche opere di S. Zeno e di S. Giovanni in corte; e al conferimento di certe doti e posti di studio, che sono in facoltà del Capitolo e del Comune insieme; finalmente i due deputati per la biblioteca Fabroniana.

(¹) Dalle *Costituzioni Eugenie* si rileva che il Capitolo aveva « quatuordecim Ecclesias unitas » (Rubr. 77) o, come sono chiamate alla rubr. 85, « decimales et suffraganee », tra le quali ricorda la Pieve di S. Andrea, la Parrocchia di S. Salvatore, di S. Maria in Borgostrada, di S. Maria in Borgo Bambini, di S. Leonardo, di S. Maria Nova e di S. Vitale. Oggi non resta che la Parrocchia di S. Agostino.

Il Capitolo ebbe fino dai tempi antichi non pochi privilegi, alcuni de' quali gode ancora. Egli può nominare Canonici soprannumerari a suo arbitrio e spedir loro Bolle pel suo Cancelliere; e questi hanno facoltà di prender parte a tutte le funzioni ecclesiastiche che si fanno in Cattedrale e godono di alcune distribuzioni, senza però aver voce nelle adunanze capitolari ⁽¹⁾. Ebbe sempre nelle funzioni ecclesiastiche un abito distinto ⁽²⁾ che poi M.^r Lattanzio Lattanzi volle fosse più decoroso, ordinando che portassero « un cappuccio grande, rotondo, abbottonato dinanzi, » con mostra rossa, e dalla Pasqua di tutti i Santi inclusive fino a quella di Pentecoste, fosse di panno di rascia; e da detta Pasqua a quella di tutti i Santi di giambellotto paonazzo con onde, e nella settimana santa, » cioè il Venerdì, e ne' funerali, nero; sotto le pene ecc. » e proibiva a tutti gli altri di portarlo simile e conforme ⁽³⁾.

⁽¹⁾ Si veggano le *Costituzioni Eugeniene* del 1436 e il registro dei *Contratti della Sacrestia A*, fol. 174 dell'anno 1492 nell'Arch. Cap. e il *Breve* di Clemente IX del 1667. Mentre era Vescovo di Pistoia M.^r Francesco Rinuccini, l'Eminentissimo Datario richiese con qual diritto il Capitolo pistoiese eleggesse i Canonici soprannumerari. Negli Atti Capitolari del 1664 al '68, p. 286, si trova la risposta che allora fu data.

⁽²⁾ Nella *Selva* di FELICE DONDORI trovo che i nostri Canonici prima del 1575 usavano cotta e batolo nero, come si usa oggi da alcuni Parroci della città.

⁽³⁾ FIORAVANTI, *Vacch.* p. 63.

« *Die Dominice quarta Novembris MDLXXVI.*

» Vedendo l'Ill.mo e R.mo M.gr Lactantio Lactantij da Orvieto » per grazia di Dio e della Sede Ap. dignissimo Vescovo di Pistoia essere stato prudentemente e convenientemente provveduto tanto dalli » sacri Canoni et Sacro Concilio Tridentino quanto ancora dalle Costituzioni provinciali che le dignità et canonici delle Cathedrali chiese » portino alchuno habito conforme et condecete si et in tal modo che » dalli altri preti et cherici siano differenti et che questo non si è osservato nè si osserva dalle dignità et canonici della sua chiesa con » poco honore del grado loro et del clero di detta chiesa perciò volendo » Sua Ill.ma e R.ma Signoria tor via tale abuso et inconveniente, in » virtù del presente editto comanda a tutte le dignità e tutti li canonici » di detta sua chiesa tanto numerari quanto soprannumerari, in qualun-

Come poi il Card. Giulio Rospigliosi fu assunto al Pontificato Supremo col nome di Clemente IX, a far cosa grata ai Canonici suoi concittadini diede loro con suo Breve del 13 settembre 1667 abito conforme a quello che usano i Canonici di S. Maria Maggiore in Roma, e ai Cappellani come quello de' Beneficiati della stessa Basilica: e il 17 agosto 1668 con altro Breve concesse facoltà di potere usare fuori della Cattedrale, quando il Capitolo non si aduni collegialmente, la mozzetta di color paonazzo in tutte le sacre funzioni. Ecco il secondo Breve nel quale anche il primo è compreso:

CLEMENTE PAPA IX.

« Ad perpetuam rei memoriam: Cum itaque sicut ac-
» cepimus dilecti Filii obtinentes dignitates, ac Canonici
» Cathedralis Ecclesiae Pistorien. qui computatis supranu-
» meraris, ac Canonicatus et Praebendas, seu Dignitates
» Ecclesiae hujusmodi de Iure Patronatus, ut asserbatur,
» existentes, obtinentibus, viginti novem existebant, sim-
» plici superpellitio seu Cotta et Mozzetta absque tegumento

» que dignità e grado costituiti che in lo avvenire dalla vigilia della
» solennità di S. Zeno proxima inclusive in futurum con habito con-
» forme portino sopra la cotta tanto in coro quanto nelle processioni et
» altre ecclesiastiche functioni un cappuccio rotondo dal collo senza cap-
» peruccio abbottonato dinanzi di color paonazzo con mostre rosse din-
» torno et davanti, cioè dalla festività di tutti li Santi inclusive sino
» alla Pasqua della Pentecoste exclusive di panno o Rascia et da detta
» Pasqua della Pentecoste inclusive insino a detta festività di tutti
» li Santi di giambellotto con onde di detto colore et nella Settimana
» Sancta et nelli funerali portino detto cappuccio di color nero sotto le
» pene et preiudicij ordinati da' sacri canoni et sacro concilio Triden-
» tino et constitutioni provinciali et in oltre dello arbitrio di S. S. R.ma,
» proibendo a tutti li altri sacerdoti et cherici alla jurisdictione di
» S. S. R.ma sotto posti che non possino nè devino in modo alcuno
» portar habito simile in qualunque dignità siano costituiti sotto pena
» dello arbitrio di S. S. R.ma comandandone a ciaschuno la inviolabile
» observantia. Tutto in ogni miglior modo. Dato in Pistoia nel Palazzo
» Episcopale al di quattro di Nov. MDLXXVI. Joa. Bapta Caius not.
» cur. ep.lis pistor. ».

» hyeme quidem ex panno, aestate vero ex textili caprino
» quod Cambellotto vulgariter vocant, cum globulis et fim-
» briis ex serico rubro super Rocchettum gestare, illisque
» ut libere pariter et licite valeant, tenore praesentium con-
» cedimus similiter et indulgemus etc.

» Datum Romae apud S. M. Majorem sub annulo Pi-
» scatoris XVII Augusti 1668. Pontificatus Nostri Anno
» secundo ».

Inoltre Benedetto XIV il 22 luglio 1746 ⁽¹⁾ ad istanza di Mons. Federigo Alamanni concedeva il privilegio della bugia nelle funzioni ecclesiastiche: e Pio VII con Breve del 6 dicembre 1814 ad istanza di Mons. Toli concedeva ai medesimi « collare violaceum ac parvam crucem auream perexiguam catenulae simili adjunctam ante pectus » appensam palam et ubique gestare libere ac licite »: facoltà di cui il Governo permise potesse usarsi, purchè « la » croce da appendersi all' abito fosse formata nella più ristretta misura, in modo che nulla avesse di comune con quella di cui è decorato il Capitolo fiorentino ».

Con Breve Pontificio del 24 marzo 1820 fu concesso ai Canonici di poter lucrare indulgenza di 200 giorni, tutte le volte che baciassero la Croce d'oro, che portavano in petto e indulgenza plenaria una volta al mese, in un giorno a loro arbitrio. Inoltre l' indulgenza plenaria alla morte.

Gli originali dei predetti Brevi furono consegnati al Capitolo dal Can. Rinaldo Rosati nell' adunanza del 18 aprile 1820 a' quali il Vescovo Toli diede esecuzione.

Queste indulgenze essendo state concesse *Canonicis actualibus tantum*, sono perdute. Buona cosa sarebbe chiedere che fossero ripristinate pel nostro vantaggio spirituale.

⁽¹⁾ « Ex audientia SS.mi die 22 Iulii 1746.

» SS.mus ex specialis gratia, atque ad Oratoris preces benigne juxta
» petita indulsit, et suffragetur per hoc simplex rescriptum, perinde ac
» si super eodem Litterae Apostolicae in forma Brevis expeditae fuis-
» sent.

IOSEPH LIVIZZANI *Secretarius*

Loco † Sigilli ».

Il numero dei Canonici fu, come accennammo, di 26, finchè per la legge del 15 agosto 1867 non furono ridotti a 12 soltanto, comprese le dignità, gli uffici capitolari e il beneficio parrocchiale.

Collegio dei Cappellani.

I benefiziati e, a dir più vero, i Cappellani della nostra Cattedrale, quando il Capitolo ebbe le Costituzioni Eugeneiane, erano 17, come accenna la Rubrica 25. Però dalla Costituzione stessa (alla Rubr. 44) si rileva che prima della loro promulgazione cioè il 31 ottobre 1389, tenendo questa sede il B. Andrea Franchi, erano state fatte, tra i Canonici e gli Operai di S. Iacopo e di S. Giovanni in corte, alcune convenzioni per le quali il clero della Cappella di S. Iacopo e di S. Giovanni, allora sì l'una come l'altra collegiatamente uffiziate, dovesse servire al coro della Cattedrale. È detto infatti « voluerunt quod licitum sit Canonicis sive Capitulo sive majori parte Capituli presbyteros » et Cappellanos S. Iacobi et S. Ioannis Rotundi punctare, » quando non erunt in divinis officiis celebrandis in choro » S. Zenonis ⁽¹⁾, sive Ecclesiae Cathedralis die noctuque ».

(1) Crediamo opportuno riparar qui ad un' involontaria omissione. Parlando della nostra Chiesa Cattedrale a pag. 54 dicemmo che ella ebbe nei primi tempi per suo titolare S. Martino, che poi fu detta di S. Zenone e che in fine nel 1443 fu consacrata con questo titolo. La ragione per la quale i padri nostri furono indotti a questo, la riferisce nel suo *Vacch.* l' Arciprete Fioravanti dicendo: « De causa mutationis Ecclesiae Cathedralis Pistoriensis, primitus S. Martini nuncupatae, in titulum S. Zenonis Episcopi et Martyris. Olim circiter annos Domini » Salvatoris nostri CCCC fuit Ecclesia major Pistorii Episcopalis sub » invocatione S. Martini Episcopi, Regioque Pistoria sic dicta ob magnam aquarum inundantiam parum fructifera et habitabilis erat instar lacunae et paludis, totaque planities inundabatur, nullum exitum » aqua habente; ac ipsa Ecclesia cum Burgis et aedificiis suo quodam » monticulo collocata extitit, Hominesque segetes de cultura potius » collinarum, quam de humectata planitie ad vescendum sibi parabant; » verum successu temporis, Deo dante, qui numquam deest corde, et animo invocantibus se, dum Civitas ipsa Pistoria hominibus augetur, » divinis precibus potius quam humana arte confisa, praesentiens Epi-

E alla rubr. 48 si legge: « Statuimus et ordinamus quod »
» Canonici, Cappellani S. Iacobi, Zenonis et S. Ioannis in »
» Curte et quilibet de Capitulo teneatur et debeat venire »
» ad Cappellam S. Iacobi... et similiter Cappellani S. Iacobi »
» et S. Ioannis in Curte teneantur interesse vespris et horis »
» canonicis et aliis divinis officiis prout tenentur Cappel- »
» lani S. Zenonis; et praedicti Cappellani S. Iacobi et »
» S. Ioannis subiiciantur omnibus poenis et censuris et »
» condemnationibus quibus subjacent Cappellani S. Zeno- »
» nis ». Ora le Costituzioni confermarono e sanzionarono quanto per l'avanti era stato convenuto, e il coro della Cattedrale, soppresso il collegio della Chiesa di S. Giovanni, fu uffiziato dai Cappellani di S. Zeno e di S. Iacopo. Questi furono dapprima cinquantadue, ridotti poi a trentasei quando, presa una porzione delle loro rendite, furono costituite le uffizature per la Cappella del palazzo Civico e per quella della Fortezza. Abitavano tutti insieme, mantenuti di ogni bisognevole alla vita, in una casetta posta in Via del Ceppo e loro erano assegnate annualmente venti staia di grano e trenta lire di moneta corrente ⁽¹⁾. Uffizia-

» scopum et martyrem Zenonem miraculum illud mire dictum circa »
» flumen Athesis Veronae edidisse, quod excretum usque ad supremas »
» Ecclesiae fenestras valvaeque paterent, intus minime effluerit; at ut »
» paries quaedam constitit, multaque alia circa aquas miracula effecisse, »
» firma ac sincera fide omnes crediderunt, regionem illam a tam magna »
» aquarum copia huius sancti invocatione et intercessione, tamquam ejus »
» sanctitati peculiare a Deo donum infusum, liberari et exsiccari posse. »
» Quae res assiduis precibus, ieiuniis et orationibus, sub umbra hujus »
» Dei dilecti alarum confugientibus, ut in votis erat, contigit, quodam »
» aquis adinvento exitu. Quo miraculo universa commota civitas, illius »
» sancti nomen, festivitatemque tanto animi ardore et fervore incensa »
» excoluit, quod paulatim Ecclesia sub titulo S. Zenonis et in eius hono- »
» rem erigi et ordinari coepit ». (V. DONDORI, *Pietà* p. 1-2; FIORAVANTI, *Memorie*, p. 135).

La festa del Santo fu decretata solennissima nel 1337, consimile a quella di S. Iacopo Ap. A tutti i comuni, terre, castella sottoposti alla giurisdizione del Comune della città era imposto di venire « a onorare la festa del beato nostro messer Zelone e alla detta festa offerere ».

⁽¹⁾ DONDORI, *Selva* ms.

vano la S. Cappella diciotto per settimana alternativamente, finchè non fu loro imposto di servire al coro della Cattedrale, chè allora, dimessi i divini ufficj nella Cappella, non furono tenuti che a sodisfare in essa a' pii legati di messe, di anniversari e di feste che erano a carico dell'Opera stessa. Quelli poi di S. Zeno abitavano, secondo che loro veniva imposto nell'atto della investitura del titolo, in comune nella Canonica, siccome già fu per noi accennato, celebravano nella Cattedrale il S. Sacrificio e assistevano al coro. Il loro numero crebbe di tempo in tempo per la fondazione di nuovi benefizi e il patrimonio che fino d'allorà avevano chiamato « massa cappellanorum » per le quotidiane distribuzioni, fu grandemente aumentato quando Eugenio VI, con sua Bolla del 28 ottobre 1440 datata da Firenze, unì al medesimo le rendite dei monasteri S. Desiderio ⁽¹⁾ e di S. Maria Maddalena delle Convertite, Questo è ricordato nelle aggiunte al Calendario che lo Zaccaria pubblicò nella cit. *Bibliotheca Pistor.* a p. 162, ove si legge: « Sciendum est quod Monasterium sub vocabulo S. Desiderii... fuit unitum sacristiae majoris Ecclesiae Pistor. » pro quotidianis distributionibus clericorum dictae Ecclesiae interessentium divinis officiis nocturnis pariter et diurnis, et patet in Bulla Eugenii IV sub. dat. Flor. an. Incarn. Dom. 1440 V Kal. Nov. sui Pontif. an. XII ordinante, petente, et exequente Domino Donato de Medicis tunc Episcopo Pistor. » e altresì nella rubr. 74 delle *Costituzioni Eugeniiane* in cui è ordinato: « quod fructus et proventus monasterii S. Mariae Magdalenae delle Convertite cum suis connexis, vigore praedictarum litterarum apostolicorum unit. sacristiae S. Zenonis majoris Ecclesiae antedictae Pistor. ». Di queste distribuzioni avevano parte eziandio i Cappellani di S. Iacopo, perciò chiamati *conduttizi* secondo il disposto della rubr. 74. Ma l'accrescimento del patrimonio pare non portasse accrescimento di zelo nel servizio della Cattedrale, chè la rubr. 91 delle *Costituzioni* riformate nel 1506 lamenta, che i Cap-

(1) Ved. nel *Regesto*.

pellani non servivano « prout tenentur et obligati sunt » nè ai loro sostituti (essendo permesso farsi sostituire) davano sufficiente mercede, con danno manifesto del culto divino e disdoro della Cattedrale: per questo il Capitolo decretò, che d'allora in poi non si dovessero ammettere sostituti se non da lui approvati e dopo aver con essi convenuto rispondente assegno e per la celebrazione delle messe e pel servizio del coro; ordinando che le distribuzioni della massa de' Cappellani si dessero solamente a quelli che in atto servivano, o cappellani o sostituti che fossero. Nè tutto ciò parendo sufficiente, aggiungeva: « Alii » vero Cappellani qui tenentur et obligati sunt tam in » celebratione missarum, quam in aliorum divinorum officiorum, habeant et habere debeant pro eorum salario libras XVIII denariorum in quolibet anno, cum participatione aliarum distributionem Massae Cappellanorum in » choro praedicto ». Da questa rubrica si vede chiaro che anche prima del 1506 erasi introdotto l'uso di farsi sostituire, e che quest'uso fu tollerato, contentandosi il Capitolo d'imporre ai beneficiati alcune condizioni, affinchè non avesse a scapitarne il servizio della Chiesa. Dopo ciò fu ancora disposto di dare ai sostituti sulle rendite della Massa una speciale mercede, alla quale i titolari dovevano aggiungere qualche cosa per l'ebdomade e per la celebrazione delle messe imposte loro dalle carte di fondazione del beneficio di cui godevano. Per tal modo anche i rettori delle cinque Chiese urbane provvedute coi benefizi della Cattedrale, si facevano supplire da un sostituto approvato dal Capitolo e quelli che avevano ottenuto qualche beneficio dalla S. Sede (poichè i benefizi e i Canonicati di libera collazione andavan soggetti alle regole della Cancelleria Romana) potevano ottenere dispensa dall'obbligo di servire al coro. Sicchè fino presso al termine del secolo passato la Chiesa Cattedrale aveva 52 Cappellani: de' quali 24, perchè provveduti dall'Opera di S. Iacopo, erano detti Cappellani di S. Iacopo, e altrettanti, perchè stipendiati dalla loro Massa, erano detti di S. Zeno. A questi furono aggiunti altri quattro per volontà del Vescovo Pandolfini, che per questi e per altre fondazioni

fece dono di varii beni all'Opera di S. Iacopo (1), come per Istrumento rogato da Ser Giovanni Cioci il 25 ottobre 1514.

Nel 1777 la Cattedrale ebbe nuovi ordinamenti. Il Granduca Pietro Leopoldo con sua legge del 1 settembre di quell'anno ordinava « che il patrimonio dell'Opera di » S. Iacopo in Pistoia fosse incorporato e riunito con tutte » le sue pertinenze attive e passive alla nuova Comunità (di » Pistoia), talchè l'effetto fosse che tutti gli assegnamenti » ed entrate e tutti i crediti, diritti, azioni e denari del » suddetto patrimonio diventassero senza distinzione alcuna » assegnamenti ed entrate, crediti, diritti, azioni e denari » della nuova Comunità Civica di Pistoia, e che all'in- » contro tutti gli aggravii, obblighi, debiti e uscite di tal » patrimonio fossero effettivamente aggravii, obblighi ed » uscite della Comunità predetta, alla quale ne apparter- » rebbe l'intera sodisfazione ». E appresso: « Vogliamo » che per il mantenimento dell'Altare di S. Atto e della » Cappella di S. Iacopo posta nella Chiesa Cattedrale e » per gli stipendi de' soliti Cappellani, Sacrestano e Chie- » rici addetti al servizio di detta Cappella e per ciò in » avanti pagati dall'Opera di S. Iacopo e per la sodisfa- » zione degli obblighi provenienti dal Patrimonio dell'Opera » predetta, sia annualmente corrisposto all'Opera di S. Gio- » vanni e di S. Zeno e pagata in effettivo contante dalla » cassa comunitativa la somma di lire 13034, in due tempi » dell'anno ». Dopo ciò il Granduca stesso il 21 dicembre 1784 prescriveva che la sodisfazione degli obblighi soprannominati imposta all'Opera dei SS. Giovanni e Zeno si desse al Patrimonio ecclesiastico di Pistoia, al quale perciò la Comunità dovesse pagare l'annua somma suddetta: e questo fu convenuto dalle parti con pubblico istrumento rogato da Ser Bartolomeo Cucchi il 17 dicembre 1785. In forza di queste nuove disposizioni fu

(1) Ved. nell'Arch. Comun. il *Registro de' Testamenti B* a cc. 58-9. Il BORELLI nella *Vita di Mons. Pandolfini* dice che furono sei i Cappellani e dieci i Chierici del Collegio.

bisogno
tedrale.
copetti
del 13
ecclesia
R.^{mo} Ca
Ser Co
oneri di
tera de
tanti no

Fu
Cappell
quella
pii lega
Cattedr
S. Iaco
lument
pellani
ridotti
coro cc

Nu
sorsero
a cagic
dalle ric
Ne abb
di Pisto
Leone
disacco

Il
Costitua
sposizio
Picchin
Pei
del 13

(1) V

(2) II

(3) II

bisogno prender provvedimenti diversi nel clero della Cattedrale. Con pubblico istrumento rogato Ser Giuseppe Iacopetti de' 21 aprile 1786 e approvato con sovrano rescritto del 13 giugno dell'anno stesso, soppresso il Patrimonio ecclesiastico, furono accollati gli obblighi di cui sopra al R.^{mo} Capitolo; e per contratto del 7 marzo 1793 rogato Ser Cosimo Trinci, fu confermato l'accollo e aggiunti altri oneri da sodisfare. E il Comune il 26 giugno 1801 con lettera del suo Cancelliere Carlo Orabuona cedeva al Capitolo tanti nomi di debitori per la somma di L. 16035, 5, 4 ⁽¹⁾.

Fu soppressa pertanto, come vedremo a suo luogo, la Cappella di S. Iacopo, trasferendo il magnifico altare a quella detta di S. Rocco o della città presso la sacrestia e i pii legati posti in essa furono trasportati nel coro della Cattedrale. Furono riunite le Cappellanie di S. Zeno e di S. Iacopo e stabilito per ciascuna di esse sufficiente emolumento. Per tal modo di cinquantadue che erano i Cappellani coll'obbligo di servire *alternis hebdomadibus*, furono ridotti a venti e fu imposta loro l'assistenza quotidiana al coro con soli dieci punti di vacanza al mese.

Nulla staremo a dir qui delle lunghe questioni che sorsero in seguito tra il Capitolo e i Cappellani, in parte a cagione del pubblico istrumento Iacopetti, e in parte dalle richieste che questi fecero al Capitolo il 26 agosto 1833. Ne abbiamo fatto qualche cenno nelle notizie sui *Vescovi di Pistoia e Prato* ⁽²⁾ e finalmente nella biografia del Mons. Leone Niccolai ⁽³⁾ e quivi potrà trovar chi legge come il disaccordo finisse in pace.

Il Collegio dei Cappellani si regola ancora colle antiche *Costituzioni Eugeniane*, modificate e corrette da alcune disposizioni disciplinari decretate da Mons. Francesco Falchi-Picchinesi il 2 luglio 1792.

Per privilegio loro concesso da Clemente IX con Breve del 13 settembre 1667, nelle funzioni capitolari vestono

⁽¹⁾ V. *Libro d' Atti* dal 1753 al 1803, p. 257, nell' Arch. Capitolare.

⁽²⁾ *Ibid.* pp. 213 e 230.

⁽³⁾ *Ibid.* pp. 263.

cappa di color violaceo con sopra pelle cinerica nel verno e seta paonazza nella estate; e per facoltà di Pio VII con Breve del 23 luglio 1816 hanno il rocchetto e mozzetta di color nero filettata di rosso col cappuccio, nelle funzioni minori.

Le Cappellanie della Cattedrale per la legge 15 agosto 1867 sono ridotte a sei.

Collegio dei Chierici.

È fuor d'ogni dubbio che fino dai primi tempi sorse a lato della Chiesa matrice, come nei grandi monasteri, la scuola gratuita per quei giovinetti che si sentivano chiamati allo stato clericale. Era troppo giusto che educati all'ombra del Santuario a servire negli atti del culto, quivi pure attendessero agli studi necessari ad essere poi capaci ad esercitare i santi ministeri. E nei Capitoli della Cattedrale si trova fondato come un beneficio, per chi si fosse dedicato all'istruzione dei giovanetti. Anzi non solo nei Capitoli, sì anche nelle Chiese parrocchiali gli aspiranti al sacerdozio ricevevano la debita istruzione. E il Concilio di Voisson nel 529 ordinava ai Parrochi che tenessero nella canonica e quivi formassero agli studi i giovinetti che davano speranza di esser chiamati allo stato clericale, affermando che questa consuetudine vigea specialmente in Italia « secundum consuetudinem quam per totam Italiam » satis salubriter teneri cognoscimus ». E nel sec. XI il grande S. Gregorio VII (1077) stabiliva che « omnes Epi- » scopi artes litterarum in suis Ecclesiis doceri faciant ». E poteva, infatti, la Chiesa non esser sollecita a provvedere a questo bisogno così grave, e non unire alla missione essenziale della gloria di Dio e della salvezza delle anime, quella dell'insegnamento così indispensabile all'una ed all'altra?

Tra noi non si hanno documenti, dai quali si possa dedurre con tutta certezza che anche qui, nella canonica della cattedrale, fosse una scuola pei Chierici. Si sa soltanto che ai tempi di S. Atto si ricevevano nella Canonica, a menar vita comune quelli che lo avessero domandato,

come fece Olorio giudice e Arduino suo figlio, i quali, abbandonato il mondo, e donato alla Chiesa di S. Zenone quanto possedevano chiesero di viver quivi nella preghiera e nella penitenza per ricever poi, quando il S. Vescovo lo avesse creduto ben fatto, i sacri ordini ⁽¹⁾.

Così durarono le cose, finché il vescovo Diamanti ⁽²⁾, con testamento 26 ottobre 1424 lasciava tante rendite pel mantenimento di dieci chierici che servissero alla Cattedrale nel coro quotidiano e di due per la terra di Prato ⁽³⁾.

Eugenio IV conosciuta quest'ultima volontà del Diamanti, per renderla più vantaggiosa alla Chiesa con Bolla del 28 gennaio 1431 riformò quel testamento, annullando l'interpretazione e i mutamenti che vi aveva fatto M.^r Ubertino Albizi, successo al Diamanti, e per la sua autorità volle che M.^r Tommaso Vescovo di Recanati e Macerata, che allora amministrava questa Chiesa, costituisse « unum collegium duodecim Clericorum ex quibus decem » de civitate et districtu Pistor. et duo de terra Prati » e loro diede ordinamenti opportuni, come si vede dalle rubriche 51-59 delle *Costituzioni capitolari*, ove è detto della forma che il Collegio ebbe in principio e del patrimonio che gli fu assegnato; patrimonio, che posto nelle mani del Capitolo, separatamente amministrava, intitolato « *Massa dei Chierici* ».

Però, essendo questo assai piccolo, per dargli incremento maggiore lo stesso Pontefice nel 1441 vi aggiunse le rendite dell'Ospizio di S. Frediano posto tra la porta al Borgo e quella di S. Marco, trasferendo nel 1443 i Canonici lateranensi che lo abitavano, nel Monastero di S. Bartolomeo.

(1) BRESCHI, *Storia di S. Atto*, p. 260.

(2) BORELLI, *Pistoia Sacra*, Vita di M.^r Diamanti.

(3) Il 24 aprile 1785 il M.^r Ricci faceva noto al Capitolo, che il Granduca con rescritto del 31 marzo riduceva i due posti del Collegio della Cattedrale di Prato, alla nomina dei quali provvedeva il Capitolo e il Magistrato della Lana, ad uno solo, ordinando che gli assegnamenti de' due posti fossero dati al Patrimonio Ecclesiastico di quella città pel mantenimento di un giovane pratese in Seminario. (*Atti Capit.*, dal 1774 al 1786).

Perciò il Collegio ebbe per suo protettore S. Frediano ⁽¹⁾. Vi furono unite ancora le rendite della Chiesa di S. Giorgio in Canbernardo fuori della porta Caldatica abbruciata nel 1305 ⁽²⁾.

Della unione delle rendite di essa Chiesa già fatta a favore del Collegio dei Chierici si ha ricordo nella Bolla *Ad Ecclesiarum maxime Cathedralium*, emanata nel 1440 da Eugenio IV.

Il quale con Breve del 1444 (pridie Kal. Ianuarii) ⁽³⁾ incaricò il Can. Sozomeno di prendere 2360 fiorini posti sul Monte di Firenze ad uso e vantaggio del Collegio dei poveri chierici da lui stesso fondato e con quel denaro volle che fossero comprati beni immobili « pro clericis prefatis » collo scopo di migliorare le condizioni del Collegio ⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ Presso le mura della città, al di dentro fra la porta al Borgo e quella di S. Marco, era un Oratorio con l'Ospizio pei Lateranensi intitolato a S. Frediano: oggi appena se ne scorge vestigio. (DONDORI, op. cit., p. 71).

⁽²⁾ Chello di Gherardo della Cappella di S. Paolo col suo testamento del 1° marzo 1312 rogato da Ser Schiatta di Pisano, lasciò a Napoleone di Bandino tanti fiorini d'oro, affinché fondasse uno spedale per assistenza ai poveri nella detta Cappella di S. Paolo. Nel 1314 lo spedale fu aperto e secondo il Dondori (p. 173) era posto presso la Chiesa di S. Giorgio in Canbernardo, dove oggi è la Chiesa della Vergine, o, meglio, presso la casa dei Panciatichi dalle Loggie.

Il BARGIACCHI, (*Storia degli Istituti di Istruz. e Beneficenza*, Vol. I, p. 66), dice che la Bolla di Eugenio IV per la quale fu soppresso, portava la data del 28 ottobre 1440 e che le rendite furono assegnate in parte alla Massa dei Cappellani in Cattedrale, in parte alla Cappella di S. Maria Maddalena in S. Paolo.

Leggo nel *Vacchettone* cit. (c. 74) che i Chierici e i Cappellani erano soliti andar processionalmente all'Oratorio di S. Giorgio, posto in cima al borgo di porta Caldatica, dove oggi è la Porta Carratica, per la festa, ai vesperi e alla messa cantata. Ma parendo in seguito al Capitolo non più conveniente farlo per l'abbandono in che era lasciato quell'oratorio stabilirono che la festa si facesse in Cattedrale il 27 aprile e là si celebrassero quattro messe.

⁽³⁾ Archivio Capitolare, Cod. 139.

⁽⁴⁾ Ved. nel *Regesto*.

Inoltre nello stesso anno (pridie Idus Ianuarii) ordinò che le rendite (consistenti in 70 fiorini d'oro) dello spedale *pauperum S. Lazari extra muros Pistor.* essendo disabitato e abbandonato, fossero devolute a vantaggio dello stesso Collegio, a condizione però che si dovesse restaurare lo spedale stesso e tenervi almeno tre letti forniti di tutto il necessario per ospitarvi i poveri, e si dovesse adempiere agli obblighi di Messa e di altri uffici ecclesiastici inerenti alla Chiesa unita di S. Maria Maddalena, vicina a detto spedale ⁽¹⁾.

Il Vescovo Pandolfini volle accrescere il Collegio dei Chierici e con istrumento rogato da Giovanni Cioci il 25 ottobre 1515 ⁽²⁾ comprati cinque poderi nel territorio pistoiese, dispose che col frutto annuo di essi si aggiungessero in Cattedrale, oltre a quattro Cappellani, dieci giovinetti al Collegio dei Chierici e concesse l'amministrazione dei fondi e il diritto dell'elezione all'Opera di S. Iacopo. Sicchè il conferimento dei posti lasciati dal M.^r Diamanti spetta al Capitolo, cioè ad uno dei Canonici estratto a sorte; e la nomina viene confermata dal Vescovo. Riguardo, poi, ai posti lasciati dal M.^r Pandolfini, li conferisce il Comune come successore dei diritti dell'Opera di S. Iacopo.

M.^r Leone Strozzi che aprì in questa città il Seminario, fece istanza al S. Padre, per ottenere che dieci Chierici del Collegio di S. Zeno, potessero essere ricevuti in quello con gli assegnamenti che ciascuno aveva dalla *Massa*, e recitare i sette Salmi come loro impone il fondatore, nella Cappella del Seminario invece che in Cattedrale. La S. Congregazione del Concilio il 28 febbraio 1693 dispensò dal coro i Chierici pei giorni feriali e concesse secondo la domanda ⁽³⁾.

I Chierici Eugeniani ridotti sull'ultimo a minor numero, in forza della diminuzione delle rendite, vestivano abito ta-

⁽¹⁾ Ved. nel *Regesto*.

⁽²⁾ Esistente nell'Archivio dell'Opera di S. Iacopo nel registro dei testamenti segnato B.

⁽³⁾ *Filza d'Atti Capìt.* dal 1690 al 1697, p. 1818-20.

lare di color paonazzo, vivevano sotto la direzione di un Maestro che doveva formarli agli studi delle lettere, e di un Prefetto che di continuo li vigilava. Veduto però che le Costituzioni riformate dal vesc. Gerini e di nuovo ritoccate dal vesc. Alamanni non rispondevano più « alle esigenze dei tempi tristissimi nei quali la buona educazione » del Clero si è[ra] resa molto più difficile », il vesc. Velluti-Zati, che con tanto zelo governava, pensò opportuno modificarle. Avuto pertanto il consiglio dei R.^{mi} Canonici, le aveva ridotte a tre capi principali, cioè religione, disciplina e studio, decretandone l'esatta osservanza con suo ordinamento degli 11 dicembre 1883 ⁽¹⁾. Ma un nuovo regolamento fu pubblicato dal vesc. Marcello Mazzanti il 22 ottobre 1894.

Questo Collegio, però, che molta utilità recava alla nostra Cattedrale pel servizio del coro, pei nuovi ordinamenti di Pio X fu soppresso e il Capitolo pose in Seminario quattro giovani che appartenevano ad esso, dando l'assegno convenuto alla Massa de' Chierici.

Collegio de' Musici.

La musica, che ebbe la precipua sua ispirazione e dignità dalla religione, coltivata con amore da uomini addetti alla Chiesa, ebbe nella nostra Cattedrale fino dai tempi remoti un coro o collegio, per accompagnare i divini uffici col canto e col suono. Dapprima un maestro, sei cantanti e due sonatori ne costituivano l'insieme e lo stipendio loro si traeva dai redditi dei fondi speciali che costituivano e anch'oggi costituiscono il così detto « Patrimonio dei musici ». Ma essendo esso di poco conto, Clemente IX volle accrescerlo a maggior decoro di questa Chiesa. Dopo aver soppresso pertanto nel 1669 con Bolla del 16 dicembre i religiosi detti Canonici di S. Giorgio in Alga,

⁽¹⁾ *Costituzioni del Collegio dei Chierici dell'insigne Cattedrale di Pistoia* ordinate da S. E. R.ma M.^r DONATO VELLUTI-ZATI. — Pistoia, Tipografia Vescovile, 1883.

quel
i lor
del 1
quel
Pisto
form
sici,
gno
pres
dina
e la

(1)
(Atti
(2)
stoiesi
chi de
lonna.
l'Arc
logo e
queste

quelli di S. Girolamo di Fiesole e i Gesuati; dispose che i loro beni fossero impiegati in altri usi pii; e con Breve del 19 novembre 1669 diede in amministrazione al Capitolo, quelli specialmente de' Gesuati che avevano convenuto in Pistoia, chiamato di S. Girolamo, volendo che di essi si formasse un patrimonio proprio per la Cappella de' musici, ad aumentarne il numero e dare a ciascuno un assegno proporzionato (1). Questo Collegio è regolato da quanto prescrisse lo stesso Pontefice nella sua Bolla e dagli ordinamenti posti dal Capitolo, al quale spetta la elezione e la conferma pel maestro e dei musici (2).

(1) Il Capitolo prese possesso del convento il 24 dicembre 1669. (*Atti Capitolari* a pag. 43).

(2) G. CARLO ROSPIGLIOSI, (*Notizie di maestri e artisti di musica pistoiesi*. Pistoia, Tip. Niccolai 1878) dice che la nostra cappella si arricchì delle più elette composizioni musicali di Palestrina, Iomelli, Colonna, e d' altri sommi maestri della Cappella pontificia. Ultimamente l' Archivio musicale nostro fu ordinato con gran cura e fu fatto un catalogo esatto di tutto quello che contiene: molta musica fu aggiunta e tra questa i lavori del compianto maestro Gherardo Gherardeschi.